

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

Li.Bo S.r.l.



Codice Etico

**adottato ai sensi del D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n.
231**

Approvato dall'Amministratore Unico in data 08 febbraio 2019

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

1.PREMESSE

1.1. L'azienda

Il presente Codice Etico (di seguito "Codice") esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e definisce l'insieme dei valori e dei principi, nonché le linee di comportamento, che devono essere assunti dagli Amministratori di Li.Bo S.r.l. (nel seguito, per brevità, la "Società"), da tutte le persone legate da rapporti di lavoro con la Società ("Dipendenti"), da tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa ("Collaboratori") e da chiunque intrattenga con la Società in rapporti d'affari ("Soggetti Terzi").

Il raggiungimento degli obiettivi della Società è perseguito, da parte di tutti coloro che operano nella Società medesima, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

1.2. Rapporti con i soci

La Società considera di primaria importanza la gestione dei rapporti tra la Società medesima e i soci, improntando il proprio operato alla puntuale osservanza delle norme dello statuto, delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale.

1.3. I principi di riferimento

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con i soci sono i principi etici cui la Società si ispira - e da cui deriva i propri modelli di condotta - al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per gli azionisti e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane.

In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. Tutti coloro che operano nella Società, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti a qualunque titolo, agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

1.4. Missione etica

L'adozione del Codice Etico da parte di Li.Bo S.r.l., è espressione di una politica di impresa ispirata al rigoroso rispetto della legge e della contrattazione collettiva di settore nonché all'esigenza di assicurare un elevato standard di professionalità e di affidabilità nei rapporti esterni ed interni all'ente e in generale nei confronti di tutti gli interlocutori societari.

La conoscenza e l'osservanza del Codice di comportamento da parte di tutti coloro che prestano attività lavorativa in Li.Bo S.r.l. sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della Società. Inoltre, il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene rapporti d'affari anche tramite pubblicazione sul sito internet della Società.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce presupposto e riferimento - previa valutazione dei rischi-reato eventualmente connessi alle attività svolte - sia del Modello preventivo di Organizzazione, Gestione e Controllo, sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottati da Li.Bo S.r.l. secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 e sulla base delle Linee Guida elaborate da Confindustria ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo.

La vigilanza dell'attuazione del Codice Etico e della sua applicazione è compito dell'Organo Gestorio e dell'Organismo di Vigilanza di Li.Bo S.r.l. Si precisa comunque che tutto il personale è tenuto a segnalare le eventuali inadempienze o mancata applicazione al suddetto Organismo di Vigilanza.

La verifica circa l'attuazione del codice di comportamento e la relativa applicazione spetta, in ragione delle rispettive sfere di competenza, all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico e al management aziendale, ciascuno dei quali potrà farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

È compito dell'Amministratore Unico, anche sulla base degli interventi correttivi o migliorativi eventualmente proposti dall'Organismo di Vigilanza, aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa rilevante ed alla evoluzione della sensibilità civile.

2. PRINCIPI ETICI

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

2.1. Pari opportunità, onestà e rispetto delle norme

La garanzia del principio delle pari opportunità per l'accesso alle attività ed ai servizi erogati dalla Li.Bo S.r.l. e l'onestà, rappresentano i principi etici di riferimento per tutte le attività poste in essere dalla Società per il compimento della propria missione.

Tutte le attività lavorative di quanti operano per la Società devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'azienda.

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori, i fornitori, e tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Li.Bo S.r.l. sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e comunitarie, e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta in violazione di tali norme, anche qualora fosse perseguita nell'interesse della Società stessa.

2.2. Modelli e regole di comportamento

Tutte le attività lavorative di quanti operano per la Società devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'azienda.

I comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell'interesse di Li.Bo S.r.l., all'interno ed all'esterno della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. In tale contesto i dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di Li.Bo S.r.l., attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento, ove necessario.

Con particolare riferimento agli amministratori, inoltre, Li.Bo S.r.l. richiede che questi si adoperino attivamente al fine di proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e le azioni industriali, commerciali e gestionali utili a conservare ed accrescere il patrimonio economico, tecnologico e professionale dell'azienda.

La Società garantisce, altresì, sui fenomeni e sulle scelte aziendali, la disponibilità di un supporto informativo tale da consentire alle funzioni ed agli organi societari, agli enti di

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

revisione contabile e di controllo interno, nonché alle Autorità di Vigilanza, di svolgere la più ampia ed efficace attività di controllo.

2.3. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico.

I “Destinatari” del Codice Etico sono tutti i dipendenti, soci, collaboratori e amministratori di Li.Bo S.r.l., nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Li.Bo S.r.l. stessa.

La Li.Bo S.r.l. promuove la più ampia diffusione del Codice presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione. A questo scopo è stato individuato un apposito Organismo di Controllo definito Organismo di Vigilanza – in composizione monocratica – con il compito di vigilanza, monitoraggio, attuazione, aggiornamento ed applicazione del Codice Etico, nonché di curarne la diffusione e la comprensione.

2.4. Corporate Governance

La Li.Bo S.r.l. adotta un sistema di Governance conforme a quanto previsto dalla legge, orientato alla massimizzazione del valore per i soci, al controllo dei rischi d'impresa, alla trasparenza nei confronti del mercato e al contemperamento degli interessi di tutti i partecipanti al capitale sociale.

3. RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE

3.1. Le condizioni determinanti

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza dell'azienda ed un fattore critico per competere con successo sul mercato. L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del personale rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società e rappresentano le caratteristiche richieste da Li.Bo S.r.l. ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

3.2. Le politiche di selezione

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, ed assicurare che tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui Li.Bo S.r.l. si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate.

Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati – Li.Bo S.r.l. opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

3.3. Salute, sicurezza, privacy e valore delle risorse umane

Il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona rappresenta valore etico di riferimento della Società. I dipendenti di qualunque livello ed i collaboratori sono una risorsa indispensabile per il successo della missione della Società. La Li.Bo S.r.l. tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere l'esperienza e il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore; garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della *privacy* nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra dipendenti, attraverso il divieto di interferire in conferenze o dialoghi, e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità. Anche a questo proposito, nel rispetto della legislazione vigente, Li.Bo S.r.l. s'impegna alla tutela della *privacy* in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di quanti interagiscono con l'azienda.

3.4. Correttezza nei rapporti con i dipendenti e collaboratori

La Società garantisce che, nell'applicazione di regole gerarchiche nei rapporti con i dipendenti e collaboratori, non si manifestino occasioni in cui l'esercizio del principio di

Li.Bo S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Codice Etico -

autorità sia lesivo della dignità, della professionalità e della autonomia del lavoratore. La Società opera le proprie scelte di organizzazione salvaguardando il valore professionale di dipendenti e collaboratori.

I comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell'interesse di Li.Bo S.r.l., all'interno ed all'esterno della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. In tale contesto i dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di Li.Bo S.r.l., attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento, ove necessario.

Con particolare riferimento agli amministratori, inoltre, Li.Bo S.r.l. richiede che questi si adoperino attivamente al fine di proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e le azioni industriali, commerciali e gestionali utili a conservare ed accrescere il patrimonio economico, tecnologico e professionale dell'azienda.

La Società garantisce, altresì, sui fenomeni e sulle scelte aziendali, la disponibilità di un supporto informativo tale da consentire alle funzioni ed agli organi societari, agli enti di revisione contabile e di controllo interno, nonché alle Autorità di Vigilanza, di svolgere la più ampia ed efficace attività di controllo.

4. PATRIMONIO DELLA LI.BO S.R.L. E INTERESSI DEI TERZI

La tutela dell'integrità del patrimonio della Società, degli interessi dei creditori e in genere dei terzi, fa parte della tradizione etica di riferimento della Società.

La Società si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili - effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello statuto, ed in linea con i valori del Codice Etico - sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della società stessa, dei soci, dei creditori e del mercato.

Ciascun destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali.

Invero, tutti i Destinatari devono utilizzare i beni aziendali materiali ed immateriali messi a

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

loro disposizione:

- con il massimo scrupolo ed in modo proprio, anche al fine di evitare danni a cose o a persone;
- evitando, per quanto possibile, sprechi, manomissioni od impieghi che possano comprometterne lo stato di efficienza o accelerarne il normale deterioramento;
- esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa.

5. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La Li.Bo S.r.l. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Tutte le informazioni a disposizione della Società vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

A tal proposito si rimanda alla visione ed osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento interno adottato dalla Li.Bo S.r.l. in materia di Privacy (ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679).

Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore d'interesse, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderla o utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalle direzioni aziendali.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di Li.Bo S.r.l. sono tenuti a mantenere la massima riservatezza - e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie - sui documenti, sul know how, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

Costituiscono informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei dipendenti o collaboratori inficia gravemente il rapporto fiduciario con l'azienda e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

6. I PROTOCOLLI SPECIFICI. OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

Specifici protocolli, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirati dal codice di comportamento e sono predisposti - o opportunamente integrati e modificati - a seguito dell'analisi del contesto aziendale, volta ad evidenziare i rischi gravanti sull'azienda ed il sistema di controllo esistente, nonché la sua effettiva adeguatezza.

Protocolli specifici vanno adottati - da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intervengono nel processo operativo - nei termini e nelle modalità appositamente previste e descritte dalle competenti funzioni di Li.Bo S.r.l.. La loro corretta attuazione garantisce la possibilità di identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: a tal fine - secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti - è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti.

Gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con Li.Bo S.r.l., ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli. In particolare, le procedure aziendali devono regolamentare lo svolgimento di ogni operazione e transazione, di cui devono potersi rilevare (attraverso i seguenti elementi di controllo, peraltro non esaustivi: quadrature, documentazione contabile di supporto, approfondimenti su attività di agenti commerciali, consulenti, fornitori, ecc), la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Ogni operazione dovrà quindi essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata. Il rispetto delle indicazioni previste dai protocolli specifici in merito al flusso procedurale da osservare sulla formazione, decisione e registrazione dei fenomeni aziendali e dei relativi effetti, consente tra l'altro di

Li.Bo S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Codice Etico -

diffondere e stimolare a tutti i livelli aziendali la cultura del controllo, che contribuisce al miglioramento dell'efficienza gestionale e costituisce uno strumento di supporto all'azione manageriale.

Eventuali inosservanze delle procedure previste dai protocolli e dal Codice Etico - da segnalare senza indugio all'Organismo di Vigilanza - compromettono il rapporto fiduciario esistente tra la Società e coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con essa.

7. RAPPORTI CON I TERZI

7.1. I principi etici nei rapporti con i partner commerciali e consulenti

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono agire nei confronti dei partner commerciali e dei consulenti in maniera integra, trasparente, imparziale e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti tempo per tempo vigenti. Nella selezione e gestione dei partner commerciali e dei consulenti, i Destinatari, in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono applicare criteri obiettivi e documentabili, ricercando il massimo vantaggio competitivo per Li.Bo S.r.l., sulla base della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché la garanzia o l'assistenza, senza alcuna discriminazione tra le potenziali alternative e offerte concorrenti.

Ai Destinatari è fatto divieto di fornire alcuna collaborazione o supporto, neppure indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte dei partner commerciali e dei consulenti. I Destinatari non devono accettare o cercare di ottenere dai partner commerciali e dai consulenti omaggi e benefici di qualsivoglia natura, se non in linea con gli usi sociali e con la prassi aziendale e purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del Destinatario.

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo e responsabilità, si assicurano che i partner commerciali e i consulenti operino conformemente alle normative applicabili e, più in generale, con i principi di tutela della persona, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'ambiente.

I Destinatari cooperano, inoltre, con le funzioni aziendali incaricate di accertare l'impegno da

parte dei prestatori di lavoro autonomo, i fornitori e i partner al rispetto della normativa applicabile e del presente Codice Etico.

7.2. Principi etici nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche locali, nazionali e comunitarie intrattenuti dai Destinatari a tal fine specificamente incaricati, nel rispetto della normativa vigente applicabile nel Paese in cui si opera e sulla base dei principi generali di integrità, trasparenza e correttezza.

Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla normativa tempo per tempo vigente, ai Destinatari è fatto divieto – nell’ambito di adempimenti, trattative d’affari, richieste, verifiche o di qualsiasi rapporto con le Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e con i Pubblici Funzionari in genere – dall’intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni o Pubblici Funzionari, a titolo personale o procurare in alcun modo una utilità agli stessi;
- offrire, o in alcun modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alla normativa applicabile;
- promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere delle Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri o della Società o ottenere l’esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivate dalle Istituzioni o da Pubblici Funzionari;
- indurre le Istituzioni o i Pubblici Funzionari, in occasione di richieste di autorizzazioni/concessioni, o di adempimenti di legge, a interpretazioni errate, mediante raggiri, omissione o produzione di informazioni non veritiere, parziali, ambigue o fuorvianti.

7.3. Principi etici nei rapporti con le Autorità

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità connesse alle

Li.Bo S.r.l

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Codice Etico -

relazioni con le Autorità (giudiziarie, investigative, ecc.), si impegnano a:

□ prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, nel corso dell'attività ispettiva eventualmente subita, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;

□ non porre in essere, in generale, qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

7.4. Principi etici nelle relazioni con Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni

Ogni Destinatario deve riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi in vigore.

7.5. Rapporti con i mass media e gestione delle informazioni

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dalla Società.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione, ricevuta dal personale di Li.Bo S.r.l. deve essere comunicata ai soggetti (funzioni aziendali) responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Società. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice Etico, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare l'immagine della Società.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

È rigorosamente vietata ogni forma d'investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate.

Particolare rilevanza ed attenzione deve essere, quindi, posta sulla comunicazione all'esterno di documenti, notizie ed informazioni inerenti a fatti non di dominio pubblico ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari sia della Società che di altri emittenti, nonché, più in generale, l'andamento del mercato azionario.

In nessun caso, nella gestione delle informazioni, dovranno essere adottati comportamenti che possano favorire fenomeni di insider trading - primario o secondario - o condotte comunque manipolative dei mercati finanziari.

8. RAPPORTI E GESTIONI ENDO-AZIENDALI

8.1. Tutela dei lavoratori e valorizzazione delle risorse umane

La Li.Bo S.r.l. garantisce la libertà di associazione dei lavoratori. Rifiuta ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane.

La Li.Bo S.r.l. si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto che indiretto, e a riconoscere nel merito, i criteri determinanti per gli eventuali sviluppi retributivi e di carriera di ogni singolo lavoratore.

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di ogni impresa: La Li.Bo S.r.l., pertanto, pone particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti, affinché essi possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità e, conseguentemente, contribuire al raggiungimento degli obiettivi d'impresa nel rispetto degli impegni di responsabilità sociale e ambientale definiti dai vertici della Società.

8.2. Gestione amministrativa e bilancio

La Società si adopera per mantenere un sistema amministrativo-contabile affidabile al fine di predisporre e pubblicare dati economici e finanziari accurati e completi per una rappresentazione chiara, veritiera e corretta dei fatti di gestione. Inoltre, si adopera per

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

L'istituzione e l'utilizzo di idonei strumenti per identificare, prevenire e gestire i rischi di qualsivoglia natura, le frodi e i comportamenti scorretti.

Tutte le attività e le azioni svolte ed effettuate dai Destinatari nell'ambito della propria attività lavorativa dovranno essere verificabili.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza ed affidabilità della documentazione dei fatti gestionali e delle relative registrazioni contabili.

Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità nonché la ricostruzione accurata e la verifica dell'operazione.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Tutti i Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali, al fine di fornire ai Soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sui risultati economici e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Li.Bo S.r.l.

8.3. Divieto di operazioni illecite sulle quote e sul capitale.

A tutela dell'integrità del patrimonio sociale è in particolare fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli, di ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge, acquistare o sottoscrivere quote della società o di società controllanti; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori, formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

8.4. Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Li.Bo S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Codice Etico -

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo e responsabilità, si impegnano a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

I Destinatari assicurano che le attività di Li.Bo S.r.l. si svolgano nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, conformemente a criteri più avanzati di salvaguardia ambientale, perseguendo il continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione sia propria che altrui.

8.5. Gestione del conflitto di interesse

La Società si impegna a mettere in atto misure idonee ad evitare che i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interesse. Si intende sussistente una situazione di conflitto d'interesse nel caso in cui un amministratore, dipendente o collaboratore con il proprio comportamento persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, agendo in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Tra Li.Bo S.r.l. ed i propri dipendenti sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario del dipendente utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico, che rappresentano i valori cui la Società si ispira.

In tale prospettiva, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di Li.Bo S.r.l. devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa. Il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

Amministratori, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare, e le mansioni che ricoprono all'interno della Società.

Al fine di prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, eventuali o future, ogni amministratore, dipendente e collaboratore a vario titolo è obbligato a comunicare per iscritto alla Società, immediatamente e senza indugio, la presenza di elementi, fatti o circostanze che possano ingenerare condizioni di conflitto di interesse con l'azienda.

Tale dichiarazione prevede inoltre che il soggetto s'impegni ad informare tempestivamente la Società – nella figura del proprio superiore – nel caso in cui dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto d'interessi.

Li.Bo S.r.l. richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi ne dia – tramite le modalità previste dai protocolli specifici – tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

8.6. Gestione delle risorse aziendali e finanziarie

Ogni Destinatario è responsabile della protezione e della conservazione delle risorse aziendali a lui affidate per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo appropriato e conforme ai fini aziendali e alle procedure aziendali che ne regolano l'utilizzo. Particolare attenzione è richiesta nell'utilizzo e gestione delle risorse IT affidate ai destinatari (i.e. accesso a internet, posta elettronica, software, hardware, ecc.).

In particolare ogni Destinatario deve:

- operare con diligenza nell'impiego delle risorse aziendali a lui affidate;
- evitare utilizzi impropri delle risorse aziendali che possano essere causa di illeciti, danni o riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo della risorsa al di fuori dall'ambito aziendale;
- rispettare rigorosamente le procedure aziendali che ne regolano l'uso e la normativa di riferimento applicabile, particolarmente quella attinente il software o, in genere, la tutela delle opere dell'ingegno;

Li.Bo S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Codice Etico -

□ improntare l'uso delle risorse ai più elevati livelli di sicurezza, decoro e rispetto della sensibilità altrui.

Nella gestione delle risorse finanziarie tutti i Destinatari, in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono assicurare una gestione delle risorse finanziarie di Li.Bo S.r.l. conforme alla normativa applicabile, alle procedure e prassi aziendali e agli obiettivi aziendali. In particolare, i Destinatari sono consapevoli dei rischi derivanti dalla potenziale condotta di terze parti, con cui può entrare in rapporti, nella realizzazione di condotte criminose e in particolare quelle connesse alla gestione delle risorse finanziarie (i.e. corruzione, riciclaggio, ricettazione, finanziamento organizzazioni terroristiche o criminali, etc.).

La Società, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. A tal riguardo la Società, fermo restando quanto più appresso specificato per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tra privati, non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società stessa; è invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze.

9. TUTELA DELL'AMBIENTE

Li.Bo S.r.l., sensibile alle tematiche di tutela dell'ambiente e da sempre impegnata nel rispetto dell'ambiente e nel suo sviluppo, è attiva nel promuovere presso tutti i Destinatari la cultura del rispetto ambientale.

Inoltre, per quanto concerne i propri siti e sedi amministrative e produttive, Li.Bo S.r.l., pretende il rispetto della normativa ambientale e promuove lo sviluppo del senso civico di rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i propri dipendenti e di tutte le risorse che operano per la società stessa.

Conseguentemente, è preteso il rigoroso rispetto da parte di tutti i Destinatari della normativa ambientale e sono vietati tutti i comportamenti atti ad offendere o mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente, sia esso inteso come suolo, acque, aria, fauna, flora,

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico -

etc.

Nell'ottica della massima tutela dell'ambiente, Li.Bo S.r.l. adotta e favorisce i sistemi di produzione energetica alternativa ecocompatibile, nonché attua e sostiene il riciclo dei materiali.



10. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO - SISTEMA SANZIONATORIO.

10.1. Modalità di attuazione e sanzioni

Li.Bo S.r.l. e il Membro Unico dell'OdV vigileranno con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

10.2. Segnalazione violazione del Codice Etico

In nessun caso il perseguimento dell'interesse societario può giustificare una condotta in violazione e/o in difformità del presente Codice Etico.

Tutti i Destinatari hanno la facoltà, nonché il dovere, di segnalare i presunti casi di violazione dei principi comportamentali delineati nel Codice Etico di cui sono a conoscenza, ovvero di segnalare qualsiasi atteggiamento o situazione di potenziale criticità.

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice Etico e nei protocolli annessi, sarà cura dell'azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne. Peraltro a seguito della segnalazione l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

La segnalazione può e deve essere immediatamente effettuata all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ("OdV") all'indirizzo mail: mod231@_____.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute mantenendo il massimo della riservatezza sull'identità

del segnalatore. A tal fine tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare con l'OdV, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione delle segnalazioni ricevute e sottoporle all'Amministratore Unico.

10.3. Linee guida del sistema sanzionatorio

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai dipendenti della Società, ai suoi collaboratori, ovvero a tutti i soggetti che comunque cooperano al perseguimento dei fini della Società. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituirà, pertanto, inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con la Società, e, dunque, illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra Li.Bo S.r.l. ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, sub-agenti, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti, e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società. A tal fine Li.Bo S.r.l. provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

L'azienda, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.



Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Li.Bo S.r.l.



Parte Generale
adottato ai sensi del D. LGS. 8 GIUGNO 2001,
n. 231

Approvato dall'Amministratore Unico in data 08 febbraio 2019

Li.Bo S.r.l
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -
Indice

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

1.1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.	1
1.2. Le fattispecie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001.	2
1.3. I reati commessi all'estero	8
1.4. Le sanzioni previste dal Decreto l.gs. 231/01	9
1.4.1. Le sanzioni pecuniarie	9
1.4.2. Le sanzioni interdittive	9
1.4.3. La confisca	10
1.4.4. La pubblicazione della sentenza	10
1.5. Delitti tentati	11
1.6. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.	11

2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 da parte della Società "Li.Bo S.r.l."

2.1. La funzione del Modello e i principi ispiratori	12
2.2. Finalità del Modello	13
2.3. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli	14
2.3.1. I fase: identificazione delle attività a rischio	15
2.3.2. II fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	16
2.4. Approvazione del Modello	16
2.5. Aggiornamento del Modello	17
2.6. Le attività della Società "Li.Bo S.r.l."	17
2.7. Il sistema organizzativo (c.d. governance) della Società "Li.Bo S.r.l.". Organigramma.	20
2.8. Principi di controllo in materia di deleghe e procure	20
2.9. La Struttura del Modello ex D.Lgs. 231/2001	22
2.10. I Destinatari del Modello	23
2.11. La Formazione ed Informazione del Modello 231/01	23
2.11.1. Piano di informazione interna	24
2.11.2. Piano di informazione esterna	24
2.11.3. Piano di formazione	24

Li.Bo S.r.l
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -
Indice

2.12. Linee guida elaborate da Confindustria	25
2.13. Rating di legalità rilevanza del Modello Organizzativo, adottato ai sensi della D.lgs. 231/01	25

3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

3.1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	27
3.2. Individuazione e nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza	28
3.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione	29
3.4. I requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza	30
3.5. Risorse economiche assegnate all'OdV	30
3.6. Regolamento di funzionamento dell'OdV.	31
3.7. I compiti ed i poteri dell'OdV	31
3.8. Flussi informativi dell'OdV nei confronti della "Li.bo S.r.l."	33
3.9. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	34
3.10. Whistleblowing Policy	35
3.11. Obbligo di riservatezza	41

4. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

4.1. Profili generali	41
4.2. I soggetti destinatari	42
4.3. Le condotte rilevanti ed i criteri di applicazione delle sanzioni	43
4.4. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	44
4.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (quest'ultimo, soltanto laddove esistente)	45
4.6. Misure nei confronti di terzi destinatari	46
4.7. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	47
4.8. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	47
4.8.1. Segue. Nei confronti degli amministratori e sindaci (questi ultimi, laddove esistenti)	48
4.8.2. Segue: nei confronti dei dipendenti	49
4.8.3. Segue: nei confronti dei terzi destinatari	50

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA.

1.1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, per brevità, anche *“D.Lgs. 231/2001”* o il *“Decreto”*), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come *“Enti”* e singolarmente come *“Ente”*; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da, come specificato all’art. 5 del Decreto:

a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale);

b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i c.d. soggetti in posizione subordinata). Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

A tal proposito, giova precisare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *“quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dependenti> dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un*

obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori".

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

1.2. Le fattispecie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato rilevanti (**c.d. reati presupposto**) – in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

- *Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato*
- *Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*
- *Art. 317 c.p. - Concussione*
- *Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione*
- *Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*
- *Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti*
- *Art. 319-ter, comma 1 e 2, c.p. - Corruzione in atti giudiziari*
- *Art. 319-quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità*
- *Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*
- *Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore*
- *Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione*
- *Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*
- *Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico*
- *Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*
- *Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

2) fattispecie criminose di cui all'art.24-bis del Decreto (**cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati**), ovvero:

- *Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici*
- *Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*
- *Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*
- *Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*
- *Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*
- *Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*
- *Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*
- *Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*
- *Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*
- *Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*
- *Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto **cd. delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:

- *Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere*
- *Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso*
- *Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso*
- *Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*
- *Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope*
- *Art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotta dalla Legge 23 novembre 2001 n.409)– **cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

- *Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

- Art. 454 c.p. - *Alterazione di monete*
- Art. 455 c.p. - *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*
- Art. 457 c.p. - *Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede*
- Art. 459 c.p. - *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*
- Art. 460 c.p. - *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo*
- Art. 461 c.p. - *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*
- Art. 464, co.1 e 2 c.p. - *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*
- Art. 473 c.p. - *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;*
- Art. 474 c.p. - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) –

cd. delitti contro l'industria e il commercio, ovvero:

- Art. 513 c.p. - *Turbata libertà dell'industria o del commercio*
- Art. 513-bis c.p. - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*
- Art. 514 c.p. - *Frodi contro le industrie nazionali*
- Art. 515 c.p. - *Frode nell'esercizio del commercio*
- Art. 516 c.p. - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*
- Art. 517 c.p. - *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*
- Art. 517-ter c.p. - *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*
- Art. 517-quater c.p. - *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) **c.d. reati societari**, e precisamente:

- Art. 2621 c.c. - *False comunicazioni sociali*
- Art. 2621 bis c.c. - *Fatti di lieve entità*
- Art. 2622 c.c. - *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*
- Art. 2623 c.c. - *Falso in prospetto (poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005)*
- Art. 2624 c.c. *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010*
- Art. 2625 c.c. - *Impedito controllo*
- Art. 2626 c.c. - *Indebita restituzione dei conferimenti*
- Art. 2627 c.c. - *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*
- Art. 2628 c.c.- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*
- Art. 2629 c.c. - *Operazioni in pregiudizio dei creditori*

- Parte Generale -

- *Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi*
- *Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale*
- *Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*
- *Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati*
- *Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati*
- *Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea*
- *Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio*
- *Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater

L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-quater, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater.1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:

- *Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

9) fattispecie criminose previste dall'art.25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n.228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:

- *Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*
- *Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile*
- *Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile*
- *Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico*
- *Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*
- *Art. 601 c.p. - Tratta di persone*
- *Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi*

- Parte Generale -

- *Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*
- *Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni*

10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies e art. 187 quinquies TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE c.d. Direttiva Market Abuse) **cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**, e precisamente:

- *Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate*
- *Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato*
- *Art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate*
- *Art. 187-ter TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato*

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai **cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

- *Art. 589 c.p. - Omicidio colposo, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro*
- *Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose, ommesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai **cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:

- *Art. 648 c.p. - Ricettazione*
- *Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio*
- *Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*
- *Art. 648-ter.1 c.p.- Autoriciclaggio*

13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) **cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore** in particolare:

- *Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
- *Art. 171-bis L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
- *Art. 171-ter L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
- *Art. 171-septies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
- *Art. 171-octies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) **cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** , ex Art. 377-bis c.p.

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25- undecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, modificato dalla L. n. 68/2015) **cd. reati ambientali;**

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- *Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)*

LI.BO S.r.l

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

- *Inquinamento doloso provocato da navi* (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- *Inquinamento colposo provocato da navi* (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive* (L. n. 549/1993 art. 3)

16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodecies del Decreto (introdotta dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) **cd. reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, ex Art. 22 comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico Immigrazione");

17) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni **reati**, qui di seguito indicati, se **commessi a livello "transnazionale"**, ovvero:

- *Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere*
- *Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso*
- *Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*
- *Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale*
- *Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*
- *Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.*

1.3. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- b) la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. Le sanzioni previste dal Decreto l.gs. 231/01.

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

I. sanzioni pecuniarie;

II. sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;

III. confisca;

IV. pubblicazione della sentenza.

1.4.1. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

1.4.2. Le sanzioni interdittive

Anche per le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto, il tipo e la durata sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Tali sanzioni sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, cioè quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

1.4.3. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

1.4.4. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18, come modificato dall'art. 2, comma 218, L. 23.12.2009, n. 191, (G.U. 30.12.2009, n. 302, S.O. n. 243), con decorrenza 01.01.2010).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, in forza del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.5. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Decreto).

1.6. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6 comma I prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV" o anche solo "Organismo");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II). Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto 231 senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001 DA PARTE DELLA SOCIETA' "LI.BO S.R.L."

2.1. La funzione del Modello e i principi ispiratori

La società LI.BO S.r.l., al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedure, nel corso del 2018, all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Tale Modello è stato approvato dall'Amministratore Unico della Società in data 08 febbraio 2019. Tale iniziativa, unitamente alla contestuale emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

gli stessi, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello predisposto da LI.BO S.r.l. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità di commissione dei reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reato da prevenire tramite:
 - un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - un Regolamento interno in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016, in applicazione a tutti gli Stati membri UE dal 26.05.2018.
- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di LI.BO S.r.l. nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di LI.BO S.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che LI.BO S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui LI.BO S.r.l. intende attenersi.

2.3. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli

In aderenza alle indicazioni contenute nel Decreto, il modello di organizzazione e gestione dell'Ente deve «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» (cfr. art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto).

L'identificazione dei processi societari “sensibili” alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di LI.BO S.r.l.; si è così provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere dalla Società, nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare i “rischi di reato” ravvisabili nei diversi settori di attività.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata nonché il rispetto dei dettami del Decreto.

Il Modello è stato progettato e realizzato con il supporto di primari consulenti esterni.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

2.3.1. I fase: identificazione delle attività a rischio

All'esito di una preliminare fase di ricognizione della documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società, è stata condotta una mappatura di dettaglio dell'operatività aziendale, articolata sulla base delle unità organizzative della Società.

Tale attività ha consentito di evidenziare le attività aziendali "a rischio reato", ovvero sia quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

È seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività, specificamente intesa a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto.

Si sottolinea, peraltro, come, secondo l'opinione del management della Società, la specifica attività svolta da LI.BO S.r.l. non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibile commissione - nell'interesse o a vantaggio della Società - delle seguenti figure di reato:

- *delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- quater.1 del Decreto);*
- *delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);*
- *reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope, (o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri per i reati transnazionali);*

Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

2.3.2. II fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per ciascuna delle aree a rischio identificate, si è successivamente proceduto ad individuare ed esaminare le procedure operative e i concreti controlli in essere. Tale attività ha avuto il duplice obiettivo i) di valutare l'idoneità delle menzionate procedure operative a prevenire, con riferimento

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

alle attività sensibili, i reati rilevanti ai sensi del Decreto e ii) di individuare le eventuali carenze del sistema esistente.

Tali procedure appaiono precipuamente preordinate a garantire, attraverso la puntuale e formalizzata definizione delle fasi e sotto-fasi operative, il massimo grado di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle attività.

Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto ad evidenziare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

2.4. Approvazione del Modello

Il presente Modello è atto di approvazione ed emanazione dell'Amministratore Unico della LI.BO S.r.l., avvenuto in data 08 febbraio 2019

Contestualmente all'approvazione del Modello è stato istituito l'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento continuo, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

2.5. Aggiornamento del Modello

Al fine di raggiungere gli obiettivi che il Modello si prefigge, questo potrà essere integrato con le modifiche che l'Organismo di Vigilanza vorrà proporre all'Amministratore Unico per le determinazioni di sua competenza. A titolo esemplificativo, danno luogo ad interventi di modifica ed aggiornamento:

- mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio;
- nuovi campi di attività di LI.BO S.r.l., che rendono possibili profili di rischio prima trascurati;
- punti di controllo che si sono rivelati nella pratica inefficaci o inefficienti e che devono essere ripensati.

Oltre a questi interventi periodici di manutenzione sono necessari interventi straordinari in

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

particolari circostanze, quali, ad esempio:

- casi noti di commissione dei reati in imprese del settore con modalità che non erano state considerate;
- segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza circa la mancata efficacia di punti di controllo o circa prassi o comportamenti suscettibili di manifestazione di rischi.

A tal proposito, la LI.BO S.r.l. in persona del suo A.U. ha inteso, conferire l'incarico ad un professionista esterno all'Azienda ed esperto in materia 231, nella persona del Dott. Avv. Gianpaolo Carretta, da Potenza, al fine di curarne la adozione del Modello 231/01, nelle sue componenti essenziali di Parte Generale e Parte Speciale, nonché di elaborare i principi da contenere all'interno del Codice Etico e di redigere, da ultimo, un Regolamento interno in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016.

In aggiunta, la LI.BO S.r.l. ha inteso nominare il medesimo professionista quale Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.6. Le attività della Società "LI.BO S.r.l."

La LI.BO S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita nel 1988 che opera nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta e forniture industriali, offrendo un servizio puntuale, qualificato e professionale, affermata per l'alta qualità del prodotto e dei servizi forniti, unitamente ai prezzi competitivi.

Svolge con successo la sua attività commerciale da oltre 25 anni e oggi grazie alla costante attività di ricerca e selezione di produttori affidabili e qualificati rappresenta la realtà di riferimento per il Sud Italia e non solo: partner ideale al servizio dell'industria.

La LI.BO S.r.l. inoltre, attraverso la propria struttura e la consolidata esperienza, maturata in campo commerciale, opera per la ricerca di soluzioni adeguate alle specifiche esigenze del mercato e del settore.

La vasta gamma di prodotti e dei servizi offerti soddisfa ampiamente tutte le richieste di mercato in vari settori merceologici: un unico interlocutore per soddisfare ampie e diversificate esigenze operative e produttive.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Le migliaia di articoli di cui il magazzino dispone, sono sempre prodotti industriali di aziende leader di mercato che garantiscono funzionalità nel tempo ed affidabilità in rapporto al loro costo.

La gestione informatica del magazzino garantisce l'ottimizzazione delle scorte e delle forniture e quindi l'evasione rapida degli ordini e un servizio celere di consegne.

La LI.BO S.r.l. opera nel campo della fornitura di beni e servizi; è all'avanguardia sia nel campo della fornitura di beni, mezzi, attrezzature e software specifici che nella fornitura di servizi e assistenza al cliente. La versatilità della società sta nella capacità di avvalersi di professionalità e maestranze estremamente qualificate che vantano un know-how consolidato e collaudato nei campi d'impiego.

I principali componenti attraverso i quali la LI.BO S.r.l. eroga il servizio di distribuzione dei prodotti sono:

- I magazzini e i depositi di zona dei prodotti.
- Le consegne a domicilio e assistenza post-vendita.
- Le scorte dei prodotti finiti.
- La forza lavoro.

Il magazzino di distribuzione ove l'impresa svolge attualmente l'attività è situato nella Zona Industriale di Viggiano (PZ) in prossimità dello svincolo della SS 598 Fondovalle dell'Agri che rappresenta un punto centrale e strategico per la Val d'Agri.

La conoscenza approfondita dei propri consumatori è la base per formulare strategie di gestione volte a sviluppare le opportunità esistenti o ad effettuare scelte di acquisto e vendita dei prodotti/servizi.

Sulla base di questo presupposto, la LI.BO S.r.l. cerca di conoscere in profondità chi sono i propri consumatori, di mantenere stretti e frequenti contatti con loro, di anticipare i concorrenti nel soddisfare i bisogni correnti e futuri dei clienti, di sviluppare le competenze centrali dell'impresa per incontrare i bisogni dei clienti. Tutto ciò ha la finalità di recepire il contesto ambientale, i fattori su cui basare l'offerta di prodotti/servizi e le tecniche di commercializzazione.

LI.BO S.r.l

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

Successivamente all'analisi di mercato iniziale, il Servizio offerto dall'impresa viene erogato attraverso la fornitura di prodotti, mezzi e risorse e comprende:

Gestione operativa e amministrativa dei materiali

Gestione delle scorte dei materiali con livelli fissi e variabili

Stoccaggio e protezione dei materiali

Consegne e movimentazioni

Pianificazione e coordinamento attività

Attività di verifica inventariale

E' molto frequente la mancanza di sincronia fra il fabbisogno di materiali richiesti dal processo produttivo e di manutenzione ed i flussi di materiali ottenibili dai fornitori a quella stessa data.

La previsione della domanda costituisce per l'impresa l'input iniziale per pianificare e coordinare il processo logistico, come successione di attività attraverso le quali i prodotti saranno trasferiti dalla disponibilità dell'impresa a quella dei clienti diversamente localizzati nel territorio. Al fine di adattare i flussi dei materiali in arrivo dai fornitori a quelli in uscita verso i clienti, vengono costituite delle scorte e stoccate presso i nostri magazzini, per consentire l'evasione degli ordini in tempo reale.

Principali contratti in corso

- ENI SPA
- ENI EXPLORATION & PRODUCTION
- SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI SPA
- SOCIETA' IONICA GAS SPA
- ENIMED SPA
- FLOATERS S.p.A.
- SNAM RETE GAS SPA
- GNL ITALIA SPA
- STOGIT SPA

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- ITALGAS SPA
- ACEA SPA
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
- AERONAUTICA MILITARE
- QUINTO TRENO SOC.CONS ARL
- MITCH ENERGY SRL
- DOLPHIN CONSTRUCTION SPA
- LI.BO SAS
- ELETECNO S.p.A

Oltre alle società citate, l'azienda è presente in vari settori e per varie società, inoltre, la LI.BO S.r.l. ha varie commesse anche nella pubblica amministrazione, in quanto presente sul MEPA.

La sede legale della Li.Bo S.r.l. è in Viggiano (Pz) alla Contrada Case Rosse Snc.

Le sedi secondarie della Li.Bo s.r.l. si trovano in:

- Viggiano (Pz) alla C.da Cembrina Z.I. Snc;
- Marsicovetere (Pz) alla Via Nazionale n.19;
- Milano, Viale Gorizia 2;
- Priolo Gargallo (Sr) alla C.da Biggemi n.126.

2.7. Il sistema organizzativo (c.d. governance) della Società "LI.BO S.r.l.". Organigramma. (in Allegato n.1)

OGGI

RAPPRESENTANTE LEGALE: Bocca Carlo Francesco Renato.

AREA TECNICA E AREA OPERATIVA: Renato Bocca; dott. Roberto Bocca (External); Ing. Cataldo Lopardo.

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILITA': Concetta Mazzeo; Francesca Miraglia; Patrizia De Rosa (External).

LI.BO S.r.l

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

QUALITA' E SICUREZZA: dott. Giuliano Velluzzi (External); Ing. Michele Coviello (External).

AREA COMMERCIALE: dott.ssa Caterina D'Elia.

AREA ACQUISTI: dott. Antonio Tantone.

MAGAZZINO: Lina Logiurato; Domenico Ponzio; Antonella Marsicovetere; Daniel Podaru; dott.ssa Daniela Torzillo (External).

INSTALLAZIONE: Paolo Merenna Leggio Carmelo.

MANUTENZIONE: Paolo Merenna Leggio Carmelo Gianni Mazziotta.

ASSISTENZA: Antonio Miraglia (External); Marco Mazziotta; Natale Santo; Giuseppe Palermo.

GARE E APPALTI: Dott.ssa Rosanna Dandrea (External); Serena Piccininni.

PREVENTIVI E OFFERTE: Nicoletta Dilascio; Giovanni Pellegrino.

ORGANISMO DI VIGILANZA: Avv. Gianpaolo Carretta *Presidente e Membro Unico*.

2.8. Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per *delega* quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per *procura* il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con la P.A. devono essere muniti di delega formale e – ove occorra – anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il Sistema di deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

2.9. La Struttura del Modello ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è strutturato in due parti, una Parte Generale ed una Speciale;

- **la Parte Generale** comprende la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 231/2001, l'indicazione della normativa applicabile specificatamente all'Istituto, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i compiti ed funzionamento della LI.BO S.r.l., il sistema disciplinare e sanzionatorio, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

- **La Parte Speciale** descrive le attività sensibili, ossia le attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato ai sensi del suddetto Decreto, unitamente ai principi generali di comportamento e le attività di prevenzione alla commissione dei reati individuati quali reati a rischio per la LI.BO S.r.l.

- **il "Codice etico"**, il quale sulla base delle peculiarità della LI.BO S.r.l. e delle Linee guida, definisce i comportamenti etico-sociali che ciascun destinatario deve osservare nello svolgimento delle proprie attività aziendali. Lo stesso Codice è considerato parte integrante e sostanziale del presente Modello ed è stato approvato e ratificato dall'Amministratore Unico della LI.BO S.r.l.

Il Modello si completa quindi con i seguenti **Allegati**, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

All.1- Organigramma societario;

All. 2 – Visura ordinaria della Società LI.BO S.r.l. estratto dal Registro Imprese in data 13/11/2018.

2.10. I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di "LI.BO S.r.l.";

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

- b) alle persone che esercitano la gestione ed il controllo di “LI.BO S.r.l.”;
- c) a tutti i Dipendenti di “LI.BO S.r.l.”, sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Partner e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell’interesse di “LI.BO S.r.l.”.

2.11. La Formazione ed Informazione del Modello 231/01

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano adottati un piano di formazione interno ed un piano di comunicazione informativa volti alla prevenzione ed identificazione dei possibili reati indirizzati al personale ed ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con la Società “LI.BO S.r.l.”, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati ex D.lgs. 231/2001.

2.11.1. Piano di informazione interna

La “LI.BO S.r.l.” si impegna a comunicare i contenuti del Modello e del Codice Etico a tutti i soggetti che ne sono destinatari. Al personale dipendente, ai dirigenti ed agli apicali in generale, ai collaboratori esterni verrà inviata una circolare interna con la quale:

- si informa dell’avvenuta approvazione, o aggiornamento, del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 da parte dell’Amministratore Unico;
- si invita a consultare copia dello stesso in formato elettronico sul server aziendale o copia cartacea conservata presso la sede della Società;

2.11.2. Piano di informazione esterna

La “LI.BO S.r.l.” si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello e i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali collaborano abitualmente, mediante pubblicazione del Modello e del Codice etico sul proprio

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

sito internet.

2.11.3. Piano di formazione

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate.

Il piano di formazione è predisposto dall'Organismo di Vigilanza con l'ausilio della funzione risorse umane ed illustrato dall'Amministratore Unico nella prima riunione utile.

La formazione si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

In particolare, la formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono:

- a) La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società avviene sulla base di un seminario iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano, di volta in volta, tutti gli eventuali nuovi amministratori e i neo assunt rappresentanza.
- b) La formazione della restante tipologia di personale avviene sulla base di informativa interna e di eventuali successive iniziative correlate al grado di coinvolgimento nelle Aree a Rischio.

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi. La mancata partecipazione ai corsi di formazione senza una giusta motivazione è considerata comportamento sanzionabile.

2.12. Linee guida elaborate da Confindustria

In forza di quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni. Il presente Modello 231 si ispira alle Linee guida enucleate da Confindustria (aggiornate al marzo 2014), allo scopo di fornire alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni.

In tale contesto, la "LI.BO S.r.l.", sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed

idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

2.13. Rating di legalità rilevanza del Modello Organizzativo, adottato ai sensi della D.lgs. 231/01

Il recente [provvedimento del 4 dicembre 2014 emanato dall'AGCM](#) (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) di aggiornamento del regolamento attuativo in materia di **rating di legalità** (Regolamento di attuazione con Delibera n° 24075 del 14 novembre 2012), conferma la rilevanza del **Modello Organizzativo** adottato ai sensi della 231.

Il “rating di legalità” è stato introdotto in Italia dalla [Legge n° 27/2012](#) (disposizioni per la concorrenza, le infrastrutture e la competitività) con l'intenzione di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.

Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) con [Decreto n° 57 del 20 febbraio 2014](#) ha emanato le disposizioni di carattere generale sull'applicazione delle norme.

L'utilità di richiedere e ottenere un rating di legalità elevato è di particolare importanza per:

- 1) **Pottenimento di finanziamenti pubblici o di altri benefici similari.** Un rating elevato assegnerà, secondo le disposizioni del Ministero delle Finanze la preferenza in graduatoria, un punteggio aggiuntivo o una quota di riserva delle provvidenze (contributi in conto interessi, contributi in conto capitale, crediti d'imposta, bonus fiscali)
- 2) **Pacquisizione di un “merito creditizio”** più elevato – ai fini della riduzione dei tempi di istruttoria e dei relativi costi – che le Banche dovranno considerare d'ora in poi nella valutazione delle imprese ai fini della concessione di affidamento.

L'assegnazione del rating è condizionata al rispetto di determinati requisiti, tra gli altri: la dimostrazione sull'inesistenza di misure di prevenzione o misure cautelari personali o patrimoniali in capo ad amministratori, direttori, soci di maggioranza, la mancanza di provvedimenti di condanna ai sensi del [D.Lgs. 231/01](#), di accertamenti di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, di accertamenti tributari divenuti definitivi.

Il regolamento prevede l'assegnazione alle imprese che lo richiedono di un punteggio

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

determinato in termini di “stellette”, in una scala che va da una a tre “stellette”.

Il punteggio base è poi incrementato al ricorrere di ciascuna delle condizioni evidenziate nell’Art. 3 del regolamento.

Due delle condizioni aggiuntive identificate, possono essere raggiunte se l’impresa ha adottato un MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) conforme alle prescrizioni del [D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231.](#)

La prima è costituita dall’aver **adottato il Modello** che – com’è noto – ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto, prescrive **l’insieme delle regole della gestione per prevenire i reati che si possono verificare**. In alternativa al Modello, l’impresa potrebbe adottare, anche in outsourcing una “funzione organizzativa” che svolga il controllo di conformità alle norme applicabili all’impresa (compliance); osserviamo che la funzione potrebbe essere, di fatto, assorbita – nelle materie di competenza – dalle funzioni dell’Organismo di Vigilanza nominato contestualmente all’attuazione del Modello 231.

La seconda richiede di avere adottato “modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione”. Anche in questo caso, un vero e proprio Modello 231, adeguatamente congegnato e adottato dall’impresa, assorbe a nostro avviso quanto contenuto nel modello anticorruzione, se – come avviene nella maggioranza dei casi – al suo interno prevede una “parte speciale” volta a proteggere la società da reati commessi contro la pubblica amministrazione da esponenti della stessa (tra i quali spicca il reato di corruzione).

Le regole sono stabilite dall’[AGCM](#); lo stesso, su richiesta delle imprese, assegna il punteggio.

In tale prospettiva, la “LI.BO S.r.l.”, intende inoltrare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la domanda per l’attribuzione del “rating di legalità”. E proprio l’aver adottato, da parte della “LI.BO S.r.l.” un Modello di organizzazione, gestione e controllo, garantisce l’onestà gestione dell’attività di impresa e il raggiungimento degli obiettivi di legalità ed eticità.

3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Contestualmente all’adozione del presente Modello, l’Amministratore Unico della “LI.BO S.r.l.”, ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 231/2001 (di

seguito anche "OdV"), a cui sono demandati i compiti di verifica circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello, la cura dell'aggiornamento, la vigilanza sulla sua applicazione, l'effettuazione di analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché assicurare l'effettività dei flussi informativi da e verso l'OdV e segnalare le violazioni eventualmente accertate. La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

3.1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7), nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di riferimento, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

a) autonomia ed indipendenza;

Al fine sia di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e sia di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente all'Amministrazione Unico;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

b) professionalità;

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

c) continuità d'azione;

L'Organismo di Vigilanza deve: - svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; - essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi;

I membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale e onorabilità.

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

3.2. Individuazione e nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico di "LI.BO S.r.l.", in data 08 febbraio 2019, ha nominato quale Organismo di Vigilanza della Società un organo monocratico composto, per l'appunto, da un unico soggetto avente le seguenti caratteristiche:

- professionista esterno alla Società, di professione legale, e con competenza e comprovata esperienza in materie attinenti ai compiti assegnati all'OdV.

3.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'incarico dell'OdV- Unico membro è conferito per la durata di tre anni, eventualmente a seguito di ulteriore Delibera da parte dell'Amministratore Unico e decorrerà dall'approvazione e pubblicazione del presente Modello. Tale incarico può essere rinnovato. La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'Amministratore Unico;
- rinuncia del Componente Unico dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico.

La revoca dell'OdV è finalizzata a garantirne l'assoluta indipendenza. A titolo esemplificativo la revoca può essere determinata, in via non esaustiva, per:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera dell'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale (laddove esistente), dal quale l'Amministratore Unico può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Amministratore Unico nomina senza indugio il nuovo OdV. Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico del Componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'Amministratore Unico;

- Parte Generale -

- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico;

- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 3.4.

La revoca del Componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera dell'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale (laddove esistente), dal quale l'Amministratore Unico può dissentire solo con adeguata motivazione.

3.4. I requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza

Il membro unico dell'OdV è stato scelto tra i soggetti, esterni alla Società, qualificato ed esperto in ambito legale, e con esperienza nel settore del Modello 231/01 per le Imprese.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico o i Membri del Collegio sindacale della Società (laddove esistente), nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società, tale da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente l'Amministratore Unico. Altre cause di ineleggibilità potranno essere previste nel Regolamento dell'OdV.

3.5. Risorse economiche assegnate all'OdV

Per poter operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza dovrà disporre di un budget di spesa annuale sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello ivi compresa, se necessario, l'acquisizione di consulenze. Il budget annuale dovrà essere approvato con delibera dell'Amministratore Unico. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo di Vigilanza richiede di volta in volta per iscritto l'autorizzazione di spesa all'Amministratore Unico.

3.6. Regolamento di funzionamento dell'OdV.

Dal momento della nomina da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza dovrà dotarsi autonomamente di un regolamento di funzionamento che disciplini almeno:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e *quorum* deliberativi dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

3.7. I compiti ed i poteri dell'OdV

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento* .

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione; o verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso; o a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. " *spot* "), nonché i relativi *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità dei suggerimenti forniti;

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Amministratore Unico o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, 'Destinatari'); o promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari; o riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello; o esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso; o informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate; o segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al

LI.BO S.r.l

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

casoconcreto; o in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Amministratore Unico.

3.8. Flussi informativi dell'OdV nei confronti della "LI.BO S.r.l."

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente all'Amministratore Unico.

Le linee e la tempistica di reporting che è obbligato a rispettare sono le seguenti: a) su base continuativa direttamente all'Amministratore Unico su particolari situazioni a rischio rilevate

- Parte Generale -

durante la propria attività di monitoraggio e che richiedono l'intervento della Società per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;

b) su base periodica (almeno annualmente con report scritto) all'Amministratore Unico sulla effettiva attuazione del Modello relativamente a:

- rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, in relazione alle aree di rischio individuate;
- eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice etico;

c) *una tantum* all'Amministratore Unico relativamente all'attività continuativa di monitoraggio e all'attualità della mappatura delle aree a rischio in occasione di:

- verificarsi di eventi di rilievo;
- cambiamenti nell'attività dell'azienda;
- cambiamenti nella organizzazione;
- cambiamenti normativi;
- altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree di rischio dell'Ente, riportandone gli esiti all'Amministratore Unico.

d) direttamente al Collegio Sindacale (ovvero ad un Responsabile di settore aziendale) nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D.lgs. 231 commessi da componenti dell'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall'Amministratore Unico in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

3.9. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (gli amministratori, i sindaci, i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, nonché dai suoi dipendenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la "LI.BO S.r.l.", e nel caso anche da terzi, in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di "LI.BO S.r.l.", ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'OdV:

- informazioni relative ad eventuali cambiamenti dell'assetto operativo e di governance

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

dell'azienda;

- notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni interne che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
- atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;
- provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, relativi o attinenti ai reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- partecipazione a gare d'appalto ed aggiudicazione delle stesse e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.
- accertamenti fiscali, del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza;
- comunicazioni dal Collegio Sindacale (laddove esistente) in relazione ad eventuali illeciti, atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione dei reati;
- operazioni societarie straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società ecc.) anche in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo;
- comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari.

Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa. L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'O.d.V. Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del Modello, dovranno essere raccolte sia che siano effettuate in forma scritta, che in forma orale o in via telematica. L'O.d.V. agisce in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Il comportamento commissivo od omissivo volto ad eludere gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, costituisce illecito disciplinare ai sensi del cap. 4 del presente Modello.

Per agevolare l'invio della documentazione e delle comunicazioni all'OdV, è attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato: _____, dell'OdV stesso.

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

3.10. Whistleblowing Policy

3.10.1. Fonte normativa e natura dell'istituto

L'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha inserito nell'ambito del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, un nuovo articolo, il 54-bis, *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*, in base al quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), detta anche whistleblowing.

L'espressione “whistleblower” sta ad indicare il dipendente che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse in violazione del modello: la finalità della segnalazione deve essere quella di far emergere e prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli per la società di appartenenza.

L'espressione “whistleblowing policy” sta, invece, ad indicare le procedure per la segnalazione nonché le azioni previste a tutela dei dipendenti che effettuano le segnalazioni di illecito.

In ragione di tutto ciò, la procedura per le segnalazioni include espressamente forme di tutela del “whistleblower”, così come previsto anche dal modello 231.

Con legge del 30 Novembre 2017, n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il testo dell'54-bis del Testo unico del pubblico impiego (dlgs 30 marzo 2001, n. 165) è stato modificato per rafforzare la protezione del dipendente che, nell'interesse dell'Amministrazione o dell'azienda per la quale lavora, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. La norma prevede, ora espressamente, che il dipendente non potrà subire ritorsioni (come per esempio sanzioni disciplinari, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) dovute alla segnalazione da lui effettuata, né essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Il secondo comma del nuovo art.54-bis applica le tutele previste anche al dipendente di ente privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e, dunque a tutti i dipendenti del Gruppo Acam.

Il dipendente potrà inviare le segnalazioni al responsabile interno della struttura aziendale preposto alla prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure direttamente all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) o all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile, a seconda della natura della segnalazione.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - Parte Generale -

La stessa legge 30 Novembre 2017, n. 179, all'art.2, integrando l'art.6 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, con i commi 2-bis, 2-ter e 2 quater, ha esteso analoghe garanzie a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala o circostanziate condotte illecite, rilevanti sotto il profilo della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi susseguenti a reato, o violazione del modello di organizzazione e gestione previsto dallo stesso D.Lgs. 231/01.

Sia la normativa per la trasparenza e la prevenzione della corruzione come quella prevista nel D.Lgs. 231/01 si applica alla Società Li.Bo S.r.l. e di conseguenza si applicano ai dipendenti e collaboratori della stessa le tutele sopra evidenziate.

3.10.2. Scopo e finalità della procedura

Lo scopo della presente procedura è di rimuovere da un lato gli eventuali dubbi ed incertezze nel dipendente su come effettuare le segnalazioni, dall'altro di fugare i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione stessa.

Nella procedura si forniscono chiare indicazioni operative circa:

- l'oggetto della segnalazione,
- il suo contenuto,
- i destinatari della segnalazione,
- le forme di tutela previste nei confronti del "segnalante" (o whistleblower).

3.10.3. Oggetto della segnalazione

Non esistendo una lista univoca di reati od irregolarità oggetto della segnalazione, questa può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati in violazione del Modello 231 e del Codice etico ma non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

1. penalmente rilevanti,
2. poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare,
3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società di appartenenza,
4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della società di appartenenza,

5. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente,
6. arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la società.

3.10.4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche.

In particolare, come previsto nel MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower), la segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale,
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto,
- la descrizione del fatto (condotta ed evento),
- l'autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione),
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo,
- il riferimento ad eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.

In calce alla segnalazione deve essere apposta la firma del segnalante con l'indicazione del luogo e della data.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto.

La segnalazione va prodotta sull'apposito MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE, allegato alla presente procedura e reperibile sul sito web della Li.Bo S.r.l. www.libo.it.

3.10.5. Destinatari della segnalazione e modalità di invio

La segnalazione suddetta deve essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile per la prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT): tale documentazione sarà archiviata in via

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

riservata.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) Mediante invio all'indirizzo di posta elettronica odv @Li.bo S.r.l.;
- b) A mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata all'organismo di Vigilanza e/o RPCT; per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale",
- c) Verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile della Corruzione e da questi riportata a verbale.

3.10.6. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza e/o RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza e/o RPCT può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza e/o RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:

- a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente,
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se sussistono i presupposti per l'azione disciplinare,
- c) comunicare l'esito dell'accertamento al vertice societario di Li.bo. S.r.l., per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Azienda.

3.10.7. Forme di tutela del whistleblower

La disposizione assicura:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante,
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower,
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 eseguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni,
- il riconoscimento come giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui

agli art. li 326, 622 e 623 del Codice Penale e all'art. 2105 del Codice Civile, se tale rivelazione è fatta ai fini del perseguimento dell'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, e effettuata nei confronti dell'organo deputato a riceverle.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del whistleblower viene quindi protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV e/o RPCT, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi, a sua volta, comunicare su quanto accaduto al vertice societario, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza.

E' a carico del datore di lavoro l'onore di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso di segnalazione o denuncia volta al perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, la natura stessa di tale atto costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dell'obbligo di segreto a meno che esse stesse non siano state riferite durante l'esecuzione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata, oppure riferite all'organo deputato a riceverle in modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell'illecito e, in particolare, fuori dal canale di comunicazione predisposto a tal fine.

3.10.8. Responsabilità del whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

3.11. Obbligo di riservatezza

Il Membro Unico dell'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV deve essere trattata in conformità alla legislazione vigente in materia ed in particolare in conformità al Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.

4.1. Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto (artt. 6 e 7), per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, e delle seguenti circostanze:

- 1) la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- 2) la tipologia della violazione;
- 3) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- 4) le modalità della condotta.

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Il sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili, ad integrazione dei regolamenti aziendali e delle altre norme interne aziendali. Ne consegue che, per quanto non espressamente previsto dal Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge vigenti, le previsioni della contrattazione collettiva, dei regolamenti aziendali.

Titolare del potere sanzionatorio è l'Amministratore Unico.

Il procedimento disciplinare viene avviato dalla Direzione del Personale su stimolo dell'Odv sulla base di indagini relative a segnalazioni ricevute o ai rilevamenti accertati nel corso delle attività di controllo e vigilanza espletate dallo stesso. Il procedimento può essere avviato anche su diretto intervento dell'amministratore Unico rilasciando adeguata informazione in ordine alle motivazioni all'Odv. L'Organismo di Vigilanza vigila sull'applicazione del sistema disciplinare. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, svolge funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi e delle funzioni aziendali competenti sia in ordine alla valutazione della sussistenza della violazione al Modello sia in ordine alla natura e adeguatezza dell'eventuale sanzione.

Il Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti, nonché pubblicato sulla intranet aziendale, è affisso in luogo accessibile a tutti affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

4.2. I soggetti destinatari

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti gli **amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori della "LI.BO S.r.l."**, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con "LI.BO S.r.l.", nell'ambito dei rapporti stessi **(c.d. terzi)**.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate misure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la "LI.BO S.r.l.", circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

4.3. Le condotte rilevanti ed i criteri di applicazione delle sanzioni

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e degli obblighi di

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -

comportamento previsti nel Modello e dalle procedure attuative dello stesso e, in particolare, qualsiasi condotta (commissiva, omissiva o elusiva) che sia idonea a ledere o a mettere in pericolo l'efficacia del Modello medesimo. A titolo esemplificativo, vi rientrano le seguenti condotte:

- violazioni del Modello e delle procedure aziendali in relazione allo svolgimento di attività che possano risultare strumentali rispetto alle attività sensibili individuate dal Modello;
- violazioni del Modello e delle procedure aziendali in relazione allo svolgimento delle attività sensibili individuate dal Modello;
- violazioni del Modello e delle procedure aziendali che possano comportare la commissione (anche sotto il solo profilo oggettivo) di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 o che possano comunque risultare prodromiche o strumentali alla commissione di uno di tali reati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla "LI.BO S.r.l." I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia),
- rilevanza degli obblighi violati,
- entità del danno derivante alla "LI.BO S.r.l." o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto,
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica,
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative,
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza,
- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

4.4. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

- Parte Generale -

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori e dalla CCNL, il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello (intendendosi anche i principi del Codice Etico quale parte integrante), a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) “richiamo verbale”: il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

b) “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società .

c) “multa non superiore all'importo di 3 (tre) ore di retribuzione”, secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

d) “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni di effettivo lavoro”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

e) “licenziamento per giustificato motivo”: la grave inosservanza di quanto stabilito dal Modello; l'omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti o

LI.BO S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

altri destinatari del Modello;

f) “licenziamento per giusta causa”: l’adozione di un comportamento in palese grave violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentirne la prosecuzione, nemmeno provvisoria; la violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre la società o terzi ad una situazione oggettiva di grave pericolo o di danno grave, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali del lavoratore.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto i criteri di cui al paragrafo 4.3.

E’ fatta salva la prerogativa della “LI.BO S.r.l.” di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

4.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (quest’ultimo, soltanto laddove esistente)

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori della “LI.BO S.r.l.”, quali soggetti dotati di responsabilità organizzative e gestionali, gli stessi saranno sottoposti all’applicazione delle sanzioni, così suddivise:

- a) violazioni meno gravi compiute dall’Amministratore Unico, questo potrà essere altresì passibile di:
- richiamo scritto;
 - diffida al puntuale rispetto del Modello;

- sospensione o riduzione del compenso se previsto (previa apposita delibera assembleare se del caso).

b) gravi violazioni che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, potranno integrare ad ogni fine di legge giusta causa per:

- la revoca dell'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dipendenti. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Per le violazioni commesse dai dirigenti, si rinvia a quanto statuito per l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 4.4.

Resta ferma, comunque, la possibilità di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli autori del fatto.

4.6. Misure nei confronti di terzi destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni al Modello da parte di un Terzo Destinatario (collaboratori, fornitori, consulenti, partners), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;

- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;

- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

E' fatta sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

4.7. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'accertamento di eventuali gravi violazioni da parte del Componente unico dell'Organismo di Vigilanza potrà considerarsi motivo di revoca dall'incarico per giusta causa previa apposita deliberazione da assumersi a cura dell'Amministratore Unico sentito il parere del Collegio Sindacale (laddove esistente). Della sanzione applicata al Membro Unico dell'Organismo di

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Vigilanza ne deve essere data notizia obbligatoria nella relazione annuale dell'Organismo medesimo.

4.8. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello. Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni. Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione alla direzione aziendale (di seguito, per brevità, 'direzione'), ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall'OdV.

4.8.1. Segue. Nei confronti dell'Amministratore Unico e sindaci (questi ultimi, soltanto laddove esistenti).

Colui che acquisisce la notizia di una possibile violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico o del Collegio Sindacale (laddove esistente) ne dà immediatamente comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

L'organo interessato dalla segnalazione può delegare in tutto o in parte all'Organismo di Vigilanza gli accertamenti necessari in ordine alla sua fondatezza o può procedere direttamente e tempestivamente a tali accertamenti, tenendo costantemente aggiornato l'Organismo di Vigilanza sul loro svolgimento.

L'Organismo di Vigilanza può comunque attivarsi autonomamente ove necessario.

All'esito degli accertamenti che, di norma non possono avere una durata superiore ai 30 giorni, l'organo che ha proceduto agli stessi redige una relazione nella quale sono indicati: 1) la segnalazione ricevuta; 2) gli accertamenti svolti; 3) il loro esito; 4) la sanzione eventualmente proposta.

Nel caso non sia stato l'Organismo di Vigilanza a procedere agli accertamenti, è obbligatorio che lo stesso esprima il proprio parere sull'esito degli stessi e sulla sanzione eventualmente proposta. L'Organo competente deve motivare le ragioni per le quali ritiene di doversi eventualmente discostare dal parere espresso dall'Organismo di Vigilanza.

In occasione dell'adunanza convocata dall'Amministratore Unico, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni e osservazioni da quest'ultimo formulate sugli addebiti, e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'Amministratore Unico, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dipendenti. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi, previa convocazione di Assemblea, anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

4.8.2. Segue: nei confronti dei dipendenti

La procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti è disciplinata dalla legge e dalle norme della contrattazione collettiva.

In caso di segnalazione di violazione del Modello da parte di dipendenti, deve essere tempestivamente trasmessa la segnalazione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza, qualora ritenga fondata tale segnalazione, richiede alla società, nelle persone del Datore di lavoro e

LI.BO S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

del Direttore Risorse Umane, di procedere all'istruttoria e alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato.

All'esito degli accertamenti che, di norma non possono avere una durata superiore ai 30 giorni, la Direzione Risorse Umane redige una relazione nella quale sono indicati: 1) la segnalazione ricevuta; 2) gli accertamenti svolti; 3) il loro esito; 4) la sanzione eventualmente proposta.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite il Direttore contesta al lavoratore interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dal Direttore.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del lavoratore interessato, il Direttore si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, il dipendente dovrà acquisire la formale accettazione da parte di "LI.BO S.r.l." dell'arbitrato, e la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

4.8.3. Segue: nei confronti dei terzi destinatari

Ogni violazione da parte dei Terzi delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In caso di segnalazione di violazione del Modello da parte di soggetti terzi, l'Organismo di Vigilanza – al quale deve essere tempestivamente trasmessa la segnalazione – deve vigilare che vengano attivate da parte delle funzioni aziendali competenti che con gli stessi intrattengono

LI.BO S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

- Parte Generale -


rapporti, tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione.

A seguito degli accertamenti esperiti, con redazione della più volte richiamata relazione scritta, l'Amministratore Unico invia quindi, all'interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. Il Provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, a cura dell'Amministratore Unico, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge vigenti.



Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Generale -

Li.Bo S.r.l.



Parte Speciale
adottato ai sensi del D. LGS. 8 GIUGNO 2001,
n. 231

Approvato dall'Amministratore Unico in data 08 febbraio 2019

Li.Bo S.r.l
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -
Indice

Parte Speciale A- I Reati contro la Pubblica Amministrazione	51
A.1. Le fattispecie di reato contro la P.A.	51
A.2. Destinatari della presente parte speciale	59
A.3. Aree di attività a rischio	59
A.4. Tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	61
A.5. Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione	62
A.6. Principi comportamentali	62
A.7. Gestione dei finanziamenti / contributi erogati da Ente Pubblico	64
A.8. Rapporti con Consulenti e Partner in contatto con la Pubblica Amministrazione	64
A.9. Verifiche ispettive	65
A.10. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)	66
A.11. Gestione della selezione ed assunzione del personale	67
A.12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	68
Parte Speciale B- I reati societari	69
B.1. Le fattispecie di reato societario	70
B.2. Aree di attività a rischio	85
B.3. Destinatari della Parte Speciale	85
B.4. Principi di comportamento e procedure nell'ambito delle attività aziendali a rischio	86
B.5. Operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale	88
B.6. Gestione dei rapporti con i Soci, i Sindaci e la Società di revisione	89
B.7. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza	89
B.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	90

Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -
Indice

Parte Speciale C- I Reati in Materia Antinfortunistica e di Tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro

C.1. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente	93
C.2. Aree di attività a rischio	94
C.3. Destinatari della Parte speciale	95
C.4. Principi generali comportamentali	95
C.5. Sistema sanzionatorio	97
C.6. Organizzazione della Li.Bo s.r.l. in materia di tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	98

Parte Speciale D- Altre tipologie di reato

D.1. Delitti di criminalità organizzata	109
D. 1. 2. Aree ed attività a rischio	113
D.1.3. Principi generali di comportamento	113
D.2. Delitti contro l'industria ed il commercio	114
D.2.2. Aree di attività a rischio	116
D.2.3. Principi generali di comportamento	117
D.3. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita	118
D.3.1. Aree ed attività a rischio	121
D.3.2. Principi generali di comportamento	122
D.4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	123
D.4.1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	123
D.4.2. Aree di attività a rischio	125
D.5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)	126
D.5.1. Aree di attività a rischio	129
D.5.2. Principi generali di comportamento	129
D.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)	130
D.6.1. Aree di attività a rischio	130
D.6.2. Principi generali di comportamento	130

Li.Bo S.r.l
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -
Indice

D.7. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).	131
D.7.1. Aree di attività a rischio	133
D.7.2. Principi generali di comportamento	133
D.8. Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)	133
D.8.1. Aree di attività a rischio	134
D.8.2. Principi generali di comportamento	134
D.9. Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)	135
D.9.1. Aree di attività a rischio	138
D.9.2. Principi generali di comportamento	139
D.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)	139
D.10.1. Aree di attività a rischio	140
D.10.2. Principi generali di comportamento	140
D.11. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)	140
D.11.1. Aree di attività a rischio	140
D.11.2. Principi generali di comportamento	141
D.12. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)	141
D.12.1. Aree di attività a rischio	141
D.12.2. Principi generali di comportamento	141

Parte Speciale E- I reati ambientali

E.1. Tipologie dei reati ambientali	143
E.2. Aree di attività a rischio	160
E.3. Principi generali di condotta	160

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Li.Bo S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.**

- PARTE SPECIALE A-

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. Le fattispecie di reato contro la P.A.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità.

Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.).

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Il testo dell'art. 25 D.lgs. 231/2011 prevede testualmente che: *1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.

La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso concerne un atto già compiuto.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Detta fattispecie di reato, introdotta dal d.lgs. 190/2012, si realizza nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducono un soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. In questo caso rispondono del reato sia il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) sia il privato che è stato indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen)

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La norma in oggetto, introdotta con legge 29.9.2000, n. 300 estende a tutte le categorie dei soggetti ivi elencati (Stati esteri, Organi della Comunità europea e funzionari comunitari) l'applicabilità delle norme in materia di reati di corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, di cui alla presente trattazione. L'art. 322 bis del codice penale assimila, ai fini della configurabilità dei reati di cui ai punti precedenti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio dello stato italiano: i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE); i funzionari e gli agenti delle Comunità europee; gli esponenti di Stati membri presso le Comunità europee; i membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati membri delle Comunità Europee.

Il secondo comma della norma estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione anche al caso in cui destinatari di denaro o di altre utilità siano soggetti di altri Stati esteri che esercitino funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la dazione avvenga con l'intento di

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

ottenere un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati.

L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Reati contemplati dalla 190/2012

La Legge 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.Lgs. 231/2001:

- inserimento, all’art. 25 d.lgs. 231/2001, tra i Reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*;
- inserimento, all’art. 25-ter d.lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di *corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*.

Per ciò che attiene alla realtà aziendale della Li.Bo S.r.l., in quanto *ente di diritto privato* che esplica, altresì, la sua *attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici*, (così come statuito dal comma 3, dell’art. 2 bis del D.lgs. 14.03.2013 n.33), l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

231/2001.(Delibera n. 831, del 03.08.2016, Determinazione di approvazione definitive del Piano Nazionale di Anticorruzione 2016).

A.2. Destinatari della presente parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali della Società (Direzione Generale, Direzione Amministrativa e Finanziaria, Direzione Tecnica Sicurezza e Ambiente, Direzione Produzione) operanti nelle aree a rischio sopra citate, nonché da collaboratori esterni e partner commerciali, che agiscono in nome e per conto della stessa Li.Bo S.r.l.

A.3. Aree di attività a rischio

Gli unici punti di contatto dell'Azienda con la Pubblica Amministrazione risultano essere quelli riguardanti i seguenti processi sensibili:

- rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di finanziamento e/o contributi da destinare a progetti specifici (per es. formazione interna del personale, innovazione tecnologica, etc.)
- rapporti con gli Uffici Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ambientali, sicurezza ed igiene sul lavoro, etc.);
- Piattaforma MEPA Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione.
- gestione dei rapporti con le Autorità Doganali (in circostanze di operazioni commerciali con l'estero).

Di seguito vengono indicate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01: **Ottenimento e impiego di finanziamenti e/o contributi dallo Stato, dai ministeri, dagli Enti pubblici locali, dalla Comunità Europea.**

Il rischio teorico è associato all'utilizzo dei finanziamenti / contributi per scopo diverso

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

da quello per cui sono stati erogati (per es. finanziamenti concessi per l'attuazione di programmi di formazione o di investimenti migliorativi in campo ambientale, della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e per innovazione tecnologica, per i quali l'Azienda ha modificato la destinazione originaria).

Ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, enti pubblici o Comunità Europea

Il rischio teorico è legato all'ottenimento di finanziamenti / contributi pubblici fornendo false informazioni e/o documenti falsi od omettendo informazioni dovute.

Gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Il rischio teorico è legato all'esistenza di contatti tra i Dipendenti della società e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio ed alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare determinati comportamenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi e di consulenze esterne

Il rischio teorico incidente sul processo di assegnazione di incarichi o consulenze consiste nella possibilità che esso sia strumento per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi alla Società. Ad esempio, è da considerarsi particolarmente a rischio il procedimento di assegnazione di un incarico di consulenza ad un esperto che al contempo abbia un ruolo dirigenziale all'interno di un ente pubblico.

Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, sicurezza sul lavoro, ambiente, salute, ecc.)

Il rischio teorico è legato alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di Enti pubblici o autorità investigative, strumenti (come ad es. somme di denaro o concedere favori) volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi.

Rapporti con la P.A. che prevedono registrazioni e operazioni attraverso sistemi informatici

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Il rischio teorico è legato all'alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti (per es. dati relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali, versamento contributi previdenziali ed erariali) o ancora per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'Azienda già trasmessi all'Amministrazione (ad es. per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

Gestione delle iniziative in materia di omaggi e liberalità

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo può essere strumentale a finalità corruttive in quanto omaggi e liberalità possono costituire utilità destinabili a fini illeciti.

Gestione dei rimborsi spese

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo è strumentale ai fini di un'eventuale condotta corruttiva, in quanto una gestione anomala delle somme da rimborsare, potrebbe essere un mezzo per costituire fondi illegittimi da destinare a fini illeciti.

Gestione della tesoreria

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo è strumentale ai fini corruttivi in quanto si sostanzia nella movimentazione di somme/risorse che, mediante artifici contabili e finanziari, potrebbero essere destinate alla costituzione di fondi "neri" da destinare a fini illeciti.

Assunzione del personale

Il rischio teorico è legato alla possibilità di assumere personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. (e che mantenga con la stessa un rapporto privilegiato) o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.

A.4. Tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Di ogni operazione inerente le attività aziendali potenzialmente a rischio di condotte illecite realizzabili nell'ambito nei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione, occorre dare debita evidenza documentale al fine di garantirne la tracciabilità e permetterne il controllo.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

A.5. Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, in qualunque forma tenuti, e tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrati alla Pubblica Amministrazione, devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri regolarmente attribuiti.

La scelta dei soggetti a ciò incaricati da parte dell'Azienda deve ricadere su individui dotati di adeguato potere di gestione e responsabilità aziendale, nonché di adeguata posizione nell'organigramma, scelta che deve essere eventualmente aggiornata in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto, anche occasionalmente, da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, quest'ultimo provvede a:

- relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico o all'Amministratore Unico dell'apertura del procedimento e di ogni stadio di avanzamento dello stesso;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o all'Amministratore Unico, eventuali comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.

Sarà compito dell'Amministratore Unico valutare se ed in che termini informare l'Organismo di Vigilanza, qualora si verificassero ipotesi di cui sopra.

Alle eventuali ispezioni presso la Società (es. giudiziarie, tributarie, amministrative, sulla sicurezza e igiene sul lavoro, etc.) partecipano i soggetti a ciò incaricati dall'Amministratore Unico e/o dal Datore di lavoro.

A.6. Principi comportamentali

I seguenti principi di carattere generale si applicano non solo ai dipendenti e agli organi sociali dell'Azienda ma anche, in via indiretta, ai consulenti e ai partner commerciali in forza di apposite clausole contrattuali.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

In via generale, è fatto divieto porre in essere, collaborare o favorire la realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

In particolare:

a.) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, prestazioni personali, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o a loro familiari, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

b.) è vietato distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico (vale a dire ogni omaggio e atto di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti è consentito quando sia di modico valore, in relazione alle disposizioni regolamentari della P.A., e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti ed a non poter essere interpretato come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio). In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzata dalla Direzione Amministrativo -finanziaria e documentata in modo adeguato e, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia, è opportuno sempre richiedere l'autorizzazione anche da parte dell'Amministratore Unico.

c.) è vietato effettuare prestazioni in favore di Consulenti o Partner che intrattengano per conto dell'Azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

d.) è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

e.) è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

In via generale, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante oltre i limiti di legge;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali e comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto dal responsabile del progetto in collaborazione con la Direzione amministrativo – finanziaria;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (per es. destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- nel caso in cui la comunicazione con la Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso password e firma digitale).

A.7. Gestione dei finanziamenti / contributi erogati da Ente Pubblico

La Direzione amministrativo – finanziaria tiene sempre traccia della documentazione sottostante l'acquisizione di un finanziamento pubblico (estremi dell'operazione tra cui l'oggetto, il valore economico e gli enti aziendali coinvolti), mantenendola a disposizione degli enti di controllo. Il collegio sindacale, ovvero chi è deputato ad espletare le funzioni di quest'ultimo, durante i controlli trimestrali, verifica la corretta rendicontazione dell'operazione e ne certifica l'operazione qualora necessario.

A.8. Rapporti con Consulenti e Partner in contatto con la Pubblica Amministrazione

I contratti tra l'Azienda e Consulenti / Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto di seguito indicato. Prima dell'affidamento dell'incarico, si potrà richiedere ai Consulenti e Partner una dichiarazione di onorabilità e

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

professionalità, al fine di scongiurare il rischio di situazioni in conflitto di interessi.

Inoltre, nei contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso di instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve inoltre essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

I Consulenti e Partner che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Azienda, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la Pubblica Amministrazione, le criticità emerse, ecc.

A.9. Verifiche ispettive

In particolare nell'ambito delle attività di controllo, verifica o ispezione amministrativa effettuate da enti pubblici oppure da incaricati di pubblico servizio, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a.) i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti solo dal responsabile o dal soggetto da questi delegato della funzione oggetto di ispezione, controllo o verifica amministrativa;
- b.) tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive;
- c.) il responsabile interno del procedimento verifichi che di ogni fase del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale e lo trasmetta all'OdV;
- d.) il responsabile interno del procedimento informi, con una nota scritta, l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito dell'ispezione, dovessero emergere profili critici nei rapporti con l'ente ispettivo.

A.10. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)

In particolare per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie i protocolli di controllo prevedono che:

- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge; - i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
- il budget per l'assunzione di personale e i piani interni di sviluppo, ivi compresi i sistemi premianti e di incentivazione, devono essere autorizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione del contratto sono concesse soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita sono autorizzate secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

In particolare, se le risorse finanziarie sono impiegate per operazioni di sponsorizzazione, erogazioni liberali, e altre assimilabili i protocolli di prevenzione

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

prevedono che:

- a. annualmente sia predisposto un budget delle risorse da destinare a tali attività;
- b. le richieste di iniziative di sponsorizzazione, erogazioni liberali ed altre attività assimilabili siano preventivamente selezionate, valutate ed autorizzate dall'Amministratore Unico o se nominato dall'Amministratore Delegato;
- c. l'erogazione del contributo sia preventivamente vagliato ed autorizzato dall'Amministratore Unico o se nominato dall'Amministratore Delegato;

In particolare, se le risorse finanziarie sono destinate ad operazioni di rimborso spese i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a. siano stabiliti preventivamente limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e di rimborso spese sostenute da parte del personale della Società;
- b. il rimborso delle spese sostenute sia autorizzato dal Responsabile della funzione di appartenenza del soggetto richiedente;
- c. le trasferte da parte di personale interno alla Società siano preventivamente autorizzate dal Responsabile di funzione, che autorizza anche l'eventuale erogazione di anticipi di cassa;
- d. sia effettuato un monitoraggio costante del numero, della tipologia e della consistenza economica delle trasferte del personale della Società.

A.11. Gestione della selezione ed assunzione del personale

In particolare per le operazioni di selezione e ed assunzione del personale, i protocolli di controllo prevedono che:

- a. nel processo di assunzione del personale siano individuati criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione del candidato;
- b. vi sia una definizione del budget dell'organico approvato dalla Direzione della Società;
- c. le richieste di assunzione del personale in conformità al budget siano autorizzate dall'Amministratore Unico o se nominato dall'Amministratore Delegato oppure da un loro delegato;
- d. le richieste di personale al di fuori dei limiti di budget siano motivate ed autorizzate

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

dall'Amministratore Unico o se nominato dall'Amministratore Delegato oppure da un loro delegato, nel rispetto della procedura stabilita nel Sistema di Gestione per la Qualità; e, ciascun candidato sia sottoposto ad un colloquio valutativo e le relative valutazioni siano formalizzate ed adeguatamente archiviate;

f. l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne;

g. sia valutata l'esistenza di rapporti diretti e indiretti tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.

A.12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Li.Bo S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.**

- PARTE SPECIALE B-

I REATI SOCIETARI

B) I REATI SOCIETARI

B.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta dalla Li.Bo S.r.l. siano i seguenti:

La nuova disciplina del falso in bilancio ex Legge n. 69/2015 (c.d. Legge Anticorruzione). Fattispecie (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c.), applicabilità e riflessi sulla responsabilità degli enti.

La riforma del falso in bilancio, oggi contenuta nella legge 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione), offre l'occasione per una disamina del perimetro, soggettivo e oggettivo, nel quale opera una delle fattispecie maggiormente significative del diritto penale societario. In particolare, una attenta lettura delle nuove disposizioni si rende indispensabile ai fini della corretta individuazione degli interessi rilevanti nell'ambito di tale fattispecie.

Come esposto nella Relazione di accompagnamento alla legge n. 69/2015, la recente riforma si sviluppa in un contesto più generale, quello delle misure anticorruzione, nell'ambito del quale l'introduzione di significative modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi è mirata a rafforzare l'azione di contrasto del fenomeno corruttivo, a cui normalmente si accompagnano alcuni reati societari, e dell'accumulazione illecita di ricchezza da parte della criminalità organizzata, soprattutto di natura mafiosa.

In relazione al falso in bilancio varrà ricordare che, con il d.lgs. n. 61/2002, il legislatore aveva sostanzialmente depenalizzato il reato di false comunicazioni sociali (limitatamente alle società non quotate) e introdotto - con riferimento a numerose fattispecie - alcune cautele (quali la soglia di non punibilità, la procedibilità a querela e le cause di non punibilità), in tal modo "depotenziando" l'efficacia della disciplina dei reati societari tanto sotto il profilo della prevenzione che della repressione².

La riforma prende le mosse proprio dalla considerazione, da un lato, della inadeguatezza del sistema previgente e, dall'altro, della necessità di riaffermare l'efficacia preventiva della sanzione, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità preposte

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

all'azione di contrasto alla corruzione e ai reati che normalmente si relazionano ad essa in modo funzionale, tra cui appunto la fattispecie in esame.

Principio ispiratore di questa riforma, dunque, è il ripristino della punibilità del falso in bilancio quale atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza.

A questa esigenza il legislatore risponde attraverso la riformulazione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile, integrando tali disposizioni con l'introduzione dei nuovi artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), in un'ottica complessiva di ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società.

Venendo alla disamina delle nuove disposizioni legislative, è di tutta evidenza che le stesse sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate dall'art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di "reato proprio" (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati)³ e configurano reati di pericolo perseguibili d'ufficio (e a seguito di querela per le società fallibili).

Il bene giuridico unico e unitario tutelato dalla norma è, infatti, quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

Assolutamente centrale, nella nuova disciplina del falso in bilancio, è poi la decisione di eliminare le soglie di punibilità, che attualmente limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, e di introdurre invece la definizione di fatti di lieve entità e di particolare tenuità per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità. Sono questi alcuni degli elementi attraverso i quali l'interventoriformatore mira a ripristinare un sistema punitivo dei reati societari mediante il quale individuare e colpire quei fenomeni di corruzione cui sovente sono sottesi alcuni reati societari.

Come accennato in premessa, la legge n. 69/2015 prevede l'integrale revisione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False Comunicazioni sociali in danno della

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

società, dei soci o dei creditori) c.c. e introduce due nuove norme: gli artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) c.c.

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono “consapevolmente” fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Ai fini della punibilità tali falsità od omissioni devono essere “concretamente” idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell’idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Come nel previgente testo, si specifica che la medesima pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (ad esempio, nel caso delle comunicazioni di società di investimento collettivo del risparmio riguardanti il denaro dei loro clienti).

Il riferimento all’omissione di fatti materiali rilevanti anziché di informazioni, come nella norma attualmente vigente, unitamente alla mancata riproposizione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” in relazione alla esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero implica evidentemente una volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di “mera” valutazione.

Del tutto nuova, poi, è l’introduzione di clausole attenuanti ed esimenti correlate all’entità dell’offesa al bene giuridico tutelato.

In dettaglio, il nuovo art. 2621-bis c.c.4 prevede che la pena possa essere ridotta (da sei mesi a tre anni) nel caso in cui gli illeciti siano di “lieve entità”, tenuto conto sia della natura e delle dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta ovvero, nel caso in cui si tratti di società non soggette a fallimento, prevedendone la

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

procedibilità a querela; mentre con l'art. 2621-ter c.c. si individua l'ulteriore fattispecie della non punibilità per "particolare tenuità" di cui al nuovo art. 131-bis c.p.5, precisando che detta qualificazione dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice, chiamato a valutare ("in modo prevalente") l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

Infine, il disegno di legge approvato dal Senato introduce un'autonoma ipotesi criminosa, contenuta nell'art. 2622 c.c. che punisce con una pena più grave (la reclusione da tre a otto anni) le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate.

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

I. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (Art. 2622 c.c.)

I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

II. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

III. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis)

I. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

II. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter c.c.)

I. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

I riflessi sulla “responsabilità 231” degli enti

Le modifiche al falso in bilancio impattano, infine, sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nell'elenco dei reati presupposto contenuto nel citato decreto figura infatti anche l'art. 25-ter (Reati societari), che prevede l'applicazione esclusivamente delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione agli illeciti in materia societaria previsti dal codice civile.

In caso di condanna, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 69/2015, nei confronti dell'ente trovano dunque applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621 c.c.;
- da cento a duecento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621-bis c.c.;
- da quattrocento a seicento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.

La modifica di maggior rilievo, tuttavia, concerne l'ambito applicativo della disposizione

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

che, nella formulazione previgente, restringeva il novero ai reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del d.lgs. 231/2001, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile", stabilendone l'entità. Nella nuova formulazione, dunque, è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e, infine, ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito.

Falso in prospetto (Art. 2623 c.c.) (poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005)

**Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.)
abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010**

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

Li. Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 c.c.)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627)

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili.

Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea delibera detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (Art. 2628 c.c.)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 2629 bis c.c.1 è stata introdotta dall'art. 31, 1o co., l. n. 262/2005 che ha inteso potenziare il quadro repressivo in materia di infedeltà degli amministratori a seguito di vicende rilevanti quali i crack della Parmalat e della Cirio.

Dopo la riforma del 2002 viene, così, ad aggiungersi una nuova fattispecie delittuosa al novero delle disposizioni dettate in materia di diritto penale societario.

Il nuovo reato è strutturato mediante il rinvio alla disposizione dell'art. 2391, 1o co., c.c., a sua volta riformulata dal d.lg. n. 6/ 2003 e contenente la disciplina dell'interesse

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

dell'amministratore in una determinata operazione societaria.

L'art. 2629 bis c.c. introduce un reato proprio in quanto può essere commesso solo dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante in base all'art. 116 t.u.f., ovvero di un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, della Consob o dell'Isvap.

La condotta tipica consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1 co., c.c., che impone all'amministratore di «dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata ». Se l'interesse riguarda l'amministratore delegato, è inoltre previsto l'obbligo di « astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale »; se concerne l'amministratore unico, infine, è imposto anche di darne notizia alla prima assemblea utile. Ai fini dell'obbligo di comunicazione basta la presenza di un interesse dell'amministratore, non richiedendosi necessariamente un interesse in conflitto con quello sociale.

L'interesse deve presentare un collegamento con l'operazione societaria da compiersi, ma la sua nozione è comunque molto ampia potendo ricomprendere situazioni patrimoniali e non patrimoniali, dirette o indirette.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto “annacquamento” del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di 14 azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.),

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori. La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Reati di corruzione

Il d.lgs. 38/2017 riforma il reato di corruzione tra privati, entrato in vigore il 14 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30/03/2017) inserisce nell'ordinamento le modifiche indicate dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo (22 luglio 2003).

Il provvedimento riforma l'articolo 2635 del codice civile, introduce l'art. 2635-bis "*Istigazione alla corruzione tra privati*" e infine interviene sull'art. 25-ter del d. lgs 231/2001.

Nuovo Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'ampliamento del novero dei soggetti attivi

L'art. 3 del Decreto modifica la formulazione dell'art. 2635 c.c. innanzitutto ampliando il novero dei soggetti attivi di cui al comma 1. Tra gli autori del reato di corruzione tra privati, infatti, risulta incluso anche “chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse” da quelle proprie dei soggetti sino ad ora indicati dalla norma (ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alle scritture contabili, sindaci e liquidatori). Si tratta dei c.d. “amministratori di fatto”, di coloro che svolgono funzioni – non a livello apicale – amministrative o di controllo senza averne mai ricevuto un formale conferimento o che comunque sono sprovvisti di una qualifica organica/ di nomina/ di designazione. Gli unici ad essere esentati da responsabilità sono, dunque, i soggetti a cui non fa capo l'esercizio, nemmeno in via di fatto, di funzioni manageriali.

L'eliminazione dell'elemento costitutivo del “nocumento alla società”

Ulteriore elemento di novità introdotta dall'art. 3 del Decreto è l'espunzione dal comma 1 dell'art. 2635 c.c. dell'inciso “cagionando nocumento alla società”. Viene meno, dunque,

Li. Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

uno degli elementi fondamentali del delitto di corruzione tra privati, ossia l'evento lesivo. Ciò comporta un'anticipazione del momento consumativo e quindi l'inevitabile trasformazione della natura del delitto di cui all'art. 2635 c.c. da reato di evento a reato di condotta. La nuova formulazione della norma, infatti, pone l'accento del disvalore penale non più sul danno subito dalla società in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

L'introduzione del carattere indebito del denaro o altre utilità oggetto della condotta incriminata

Si specifica, inoltre, che il vantaggio (denaro o altra utilità), che l'agente intende conseguire in cambio della violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà, deve essere "non dovuto".

L'introduzione della condotta di sollecitazione al pagamento o dazione e della possibilità di commettere il reato anche tramite un intermediario

Vengono altresì ampliate le condotte attraverso le quali si perviene all'accordo corruttivo: da un lato, aggiungendo all'ipotesi tipica della corruzione passiva – la ricezione *contra ius* – una condotta anticipatoria della soglia di rilevanza penale, ossia la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraaneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto (art. 3 co. 1 lett. a); dall'altro, estendendo la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraaneo" (art. 3 co. 1 lett. b). Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la possibilità di commettere il reato oltre che direttamente, anche per interposta persona (art. 2635 co. 1 e 3 c.c.).

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

L'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.»

L'art. 4 del Decreto introduce l'art. 2635-bis c.c., che prevede l'ipotesi più lieve di "Istigazione alla corruzione tra privati", la quale si configura nei casi in cui l'offerta o la promessa di denaro (comma 1) o la sollecitazione – anche per interposta persona – (comma 2) non sia accettata. I soggetti attivi sono gli stessi di quelli previsti per la fattispecie più grave, ma la pena risulta ridotta di un terzo ed il reato è procedibile a querela della persona offesa anziché d'ufficio.

La previsione di nuove pene accessorie ex art. 2635-ter c.c.

Dopo l'art. 2635-bis c.c., l'art. 5 del Decreto inserisce l'art. 2635-ter c.c., che disciplina le "Pene accessorie", stabilendo che la condanna per il reato di cui all'art. 2635 co. 1 c.c. importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis co. 2 c.c.

Le novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex D.Lgs. 231/2001

Infine, l'art. 6 del Decreto interviene sul testo del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

bis) dell'art. 25-ter co. 1 (contenente l'elenco dei reati-presupposto societari) prevedendo: **a)** per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'art. 2635 co. 3 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e **b)** nei casi di istigazione di cui all'art. 2635-bis co. 1 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, nonché **c)** in entrambi i casi l'applicazione altresì delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/2001. Tali modifiche comportano l'insorgere della necessità in seno alle società di dotarsi di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 adeguati. Al procedere dello spostamento dell'ambito della responsabilità penale dai soggetti apicali fino a quelli di livello inferiore – purché dotati di funzioni direttive anche svolte solo in via di fatto – occorre far conseguire un inevitabile innalzamento del livello di tutela. L'ampliamento dei “soggetti sensibili”, in particolare, fa emergere l'esigenza di intervenire sul Modello vigente, implementandone le procedure ed i presidi di controllo al fine di attuare un monitoraggio costante ed efficace dell'attività aziendale, ossia non solo a livello direttivo-apicale, ma anche di qualsiasi altra funzione manageriale inferiore.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare. Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche. Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza. La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società. La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

B.2. Aree di attività a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono:

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- Tenuta della contabilità;
- Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Attività di controllo svolte dal Sindaco Unico e Revisore legale e dai Soci (laddove esistenti).

B.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari di tale sezione sono gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della Società, quest'ultimi soltanto se esistenti. Si rammenta inoltre che l'art. 2639 del c.c. equipara i soggetti sopra indicati che svolgono funzioni in maniera formale a coloro che sono investiti "di fatto" di tali incombenze: dei reati societari indicati risponde infatti "chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata o chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri "tipici" inerenti a tale qualifica o funzione.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

B.4. Principi di comportamento e procedure nell'ambito delle attività aziendali a rischio

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);

Pertanto è fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle fattispecie, nonché il Codice Etico aziendale, le deliberazioni dell'Amministratore Unico e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento:
 - alla gestione della contabilità, alla formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
 - alla predisposizione, gestione e comunicazione dell'informativa societaria, mirata a fornire ai soci ed a terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale finanziaria della Società;
 - alla definizione, gestione e comunicazione delle operazioni straordinarie, delle operazioni sul capitale sociale, delle operazioni di ripartizione degli utili e delle riserve e della restituzione dei conferimenti ai soci, a garanzia del patrimonio della Società e a tutela dei diritti dei creditori;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà dell'Assemblea;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza (per la condizione di Società non quotata si fa riferimento principalmente all'Autorità garante per la privacy, nonché agli organi Ispettivi, dell'ASL o del Ministero del Lavoro), non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitati.
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, predisposizione dei bilanci e in altri documenti di impresa.

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- effettuare registrazioni contabili non rappresentative dei fatti e degli eventi aziendali;
- rappresentare o inserire nel bilancio civilistico, nelle relazioni annuali o infrannuali, nei bilanci straordinari, ovvero in altre comunicazioni sociali, dati falsi, parziali, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dell'informativa societaria;
- inficiare la comprensibilità di bilanci, relazioni annuali e infrannuali, dell'informativa societaria, di eventuali prospetti di investimento o di documenti consegnati ad istituti di credito allo scopo di ottenere finanziamenti, ad esempio accrescendo oltremisura la numerosità delle informazioni ivi riportate rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati, idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, ovvero a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, debbono pertanto:

- segnalare al superiore gerarchico o all'Amministratore Unico ogni operazione che abbia carattere di anomalia rispetto alla gestione ordinaria;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'Amministratore Unico della Società, il Sindaco e revisore legale e l'Organismo di Vigilanza;
- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la riservatezza;
- i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati con modalità

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tal modifica rimanga evidenza;

- siano stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del Regolamento Privacy UE 679/2016 e strumenti idonei, che garantiscano l'accesso alle informazioni di impresa solo ai soggetti autorizzati.

B.5. Operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale

Nelle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti regole.

I Destinatari del Modello, ciascuno per l'ambito ed il settore di propria competenza, debbono fare in modo che:

- ogni operazione straordinaria sia sottoposta e approvata dall'Amministratore Unico;
- sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
- il Sindaco e revisore legale o l'Amministratore Unico valuti l'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, i soggetti responsabili della contabilizzazione verifichino preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Ai Destinatari del Modello, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle previste dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote o azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione o scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

di aumento del capitale sociale.

B.6. Gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco Unico e revisore legale (quest'ultimi laddove esistenti).

Nella gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco Unico e revisore legale devono essere osservate le seguenti regole operative.

I Destinatari del Modello, ciascuno per propria competenza, debbono fare in modo che:

- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco Unico e revisore legale, siano documentate e conservate a cura del responsabile del settore aziendale interessato;
- tutti i documenti relativi ad operazioni dell'Amministratore Unico o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali il Sindaco Unico e revisore legale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- sia garantito alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico. In particolare, è fatto divieto di:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo del Sindaco Unico e revisore legale;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Amministratore Unico, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà.

B.7. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità delle informazioni e dei documenti previsti

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle stesse;

- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre la Società, nelle attività sopra riportate, segue le seguenti regole operative:

- deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa, contabile e operativa necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;

- deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni ivi previste;

- deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle Funzioni aziendali competenti. Inoltre, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta qualità dei contenuti e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta la Società, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o operative della Società;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ovvero opporre a tali soggetti rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o non collaborativi (es. ritardi nelle comunicazioni o nella disponibilità di documenti).

B.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -


A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, la Li.Bo S.r.l. ha adottato, come misure di prevenzione dei reati, le seguenti procedure specifiche:

- Predisposizione del bilancio di esercizio;
- Registrazioni contabili;
- Gestione dei contratti di consulenza;
- Recupero del credito;
- Gestione delle spese di attenzione verso terzi;
- Flussi di informazione tra gli organi sociali.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Li.Bo S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.**

- PARTE SPECIALE C-

*I REATI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA E DI TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO*

C) I Reati in Materia Antinfortunistica e di Tutela dell'Igiene e della

Salute sul Lavoro

C.1. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001, l'articolo 25-septies.

Tale norma estende la punibilità della società alle ipotesi di commissione dei reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale. In particolare:

a) art. 589 c.p. (omicidio colposo)

Qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse;

b) art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose gravi o gravissime)

Qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni in danno di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse; tali delitti sono perseguibili d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è considerata grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazione per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Sempre in base al suindicato articolo la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o la mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo e delle capacità a procreare, ovvero una permanente o grave difficoltà nella favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Le fattispecie introdotte dalla Legge 123/07 e modificate dal D.lgs. 81/08 rappresentano reati di tipo colposo.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

La responsabilità colposa, in considerazione degli artt. 40 e 43 c.p., attiene a quei soggetti che, pur non avendo voluto l'evento delittuoso a titolo di dolo, hanno contribuito al suo verificarsi attraverso comportamenti od omissioni dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia o inosservanza di leggi e/o regolamenti. Per questo motivo l'azienda, al fine di evitare l'accadimento di fatti da cui possano scaturire le fattispecie di reati di cui sopra, impone a tutti i soggetti destinatari del presente modello il rispetto:

- della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- della disciplina interna in materia di protezione e prevenzione dei rischi per i lavoratori incentrata su un sistema di gestione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assessment Series).

Ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa prevenzionistica vigente di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione del la delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "TU").

C.2. Aree di attività a rischio

In linea generale, non potendosi individuare aprioristicamente ciascun ambito lavorativo esposto ad un potenziale rischio per la sicurezza e la salute, è possibile ritenere che ogni area/funzione aziendale in cui operino operatori in forza alla società sia di fatto esposta allo specifico rischio (infortunio o malattia professionale) indicato dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, seppur in maniera differente in relazione appunto alle peculiarità di ogni singola mansione.

L'analisi del rischio connesso alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori deve portare pertanto ad individuare, in ogni area/funzione aziendale ove siano impiegati dipendenti o collaboratori dell'azienda, "processi sensibili" che necessitano di un'attività di controllo e monitoraggio costante. Sono quindi stati individuati per questi processi i principi di comportamento ed i protocolli/procedure di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della tipologia di reati in argomento.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

C.3. Destinatari della Parte speciale

La presente Parte speciale si rivolge a tutti i Destinatari del Modello, così come individuati al Par. n. 2.10. della Parte Generale.

C.4. Principi generali comportamentali

Il presente Modello non intende sostituirsi ai compiti e responsabilità di legge disciplinati in capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ma intende costituire, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica, nonché della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La Società, come previsto dal DLgs 81/08, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'allontanamento del lavoratore dai lavoratori dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla salute e sicurezza sul lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nell'ambito degli approvvigionamenti di beni e servizi afferenti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, la scelta del fornitore deve essere effettuata in via prioritaria sulla base dei requisiti di affidabilità e sulla capacità dello stesso di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte.

Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici.

I fornitori e i destinatari esterni della Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

base alla natura del bene ed al servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salubrità del lavoro.

I progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia. E' fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi; • svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

C.5. Sistema sanzionatorio

L'inosservanza degli obblighi in materia di tutela delle salute e della sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti destinatari del Modello e dei lavoratori verrà sanzionato, in conformità a quanto previsto dall'art.6 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 231/01 ed art. 30 del D.lgs.81/08, secondo le norme previste dal Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

C.6. Organizzazione della Li.Bo S.r.l. in materia di tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Per adempiere adeguatamente alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Azienda ha adottato al suo interno un'organizzazione di poteri con l'intento di garantire che ciascuna funzione sia svolta dal personale e controllata dall'organo di maggiore competenza.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

1) Datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

2) Dirigente: è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Obblighi del Datore di Lavoro e dirigenti (ex art. 18 del D. Lgs. 81/2008):

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste;

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica una volta all'anno come minimo;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obbligo comunicativo all'Inail

a. Tra gli obblighi del datore di lavoro c'è anche la comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. b. Un ulteriore obbligo verso l'Inail è la comunicazione in via telematica, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

(Sanzioni Penali per il datore di lavoro e il dirigente: arresto o ammenda con riferimento all'art.18)

Obbligo di informazione al RSPP e al medico competente.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui alle comunicazioni all'INAIL sopra descritte e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- L'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente.
- La delega di funzioni, l'affidamento dei vari incarichi in materia di sicurezza ai preposti, gli RSPP, gli RLS, ecc. non esclude da responsabilità il datore di lavoro o il dirigente delegato. Lo stabilisce il D. Lgs n. 81 del 2008 al comma 3 dell'art. 18: *"Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti"*.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili: Valutazione dei rischi e DVR.

Il datore di lavoro deve provvedere, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:

- Alla valutazione dei rischi;
- All'elaborazione e aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei rischi), anche secondo le procedure standardizzate (DVRS);
- Alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

3) Preposto: è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Tra gli **obblighi del preposto (ex art. 19 del D. Lgs. 81/2008)** vi sono quelli di:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, etc..

d) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto nell'articolo 37.

4) Lavoratori: *Art. 2 comma 1 lettera a “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. [...]”*

I lavoratori, nello svolgimento delle loro mansioni, devono prendersi cura della propria sicurezza, senza mettere in pericolo quella altrui. In particolare nel TU vengono indicati alcuni obblighi:

- osservare le regole per la protezione individuale e collettiva indicate dal datore di lavoro e dall’RSPP;
- utilizzare in maniera corretta i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), i dispositivi di sicurezza e i macchinari;
- segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti nelle attrezzature e ogni altra situazione di pericolo di cui si è a conoscenza;
- non rimuovere i dispositivi di sicurezza senza previa autorizzazione di chi di competenza; • non compiere azioni che, senza le competenze necessarie, potrebbero essere un pericolo per se stessi e per gli altri;
- sottoporsi ai controlli medici imposti dalla legge.

5) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: è la persona in possesso delle capacità e di specifici requisiti professionali (ex art. 32 del D. Lgs. 81/2008) designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: è la persona in possesso di capacità e

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

specifici requisiti professionali (ex art. 32 del D. Lgs. 81/2008) facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il SPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APPS, degli AGE e degli API;
 - sui nominativi del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
 - ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;

- ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;

f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;

g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'attività del SPP è svolta dal RSPP e, qualora nominati, dagli ASPP.

6) RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è un punto di riferimento per tutti i lavoratori, l'RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda o in ufficio avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

7) **Medico Competente:** è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (ex art. 38 del D. Lgs. 81/2008), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. Egli, pertanto:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003 e con

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

salvaguardia del segreto professionale;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

8) Addetti al primo soccorso: sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili del soccorso in azienda, in caso di infortuni. Essi

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

hanno il dovere di:

- verificare il rispetto e l'applicazione delle misure di igiene e di pronto soccorso adottate nell'azienda, compreso le condizioni di sicurezza;
- attivarsi per il pronto soccorso e impegnarsi per l'assistenza medica d'emergenza;
- attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni

9) Addetti antincendio: sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili dell'attuazione delle misure antincendio e di evacuazione, in caso di emergenza. Essi hanno il dovere di:

- verificare il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione incendi adottate, le condizioni di sicurezza, lo stato di manutenzione dei dispositivi di sicurezza ed attrezzature antincendio;
- attivarsi per l'allarme in caso di incendio e di altre situazioni di pericolo grave ed immediato;
- attivarsi per l'evacuazione e salvataggio delle persone presenti;
- attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni;
- agire per limitare le conseguenze dell'incendio e delle altre situazioni di pericolo grave ed immediato.

La Società Li.Bo S.r.l. si è dotata della seguente certificazione:

- **OHS 3060 (occupational, Safety and Health)**, emesso dall'Organismo di certificazione RINA SERVICES S.P.A.; Schema di Accredimento: Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Li.Bo S.r.l.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.

- PARTE SPECIALE D-

ALTRE TIPOLOGIE DI REATI

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01)

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/01)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies D.lgs. 231/01)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).

Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nomies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)

Abusi di mercato (art. 25 Sexies D.lgs. 231/2001)

Razzismo e xenophobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/01)

D) Altre tipologie di reati

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

D.1.Delitti di criminalità organizzata

Con la Legge 15/07/2009, n° 15, in particolar modo l'art. 2 comma 29, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i reati di criminalità organizzata, inserita nel D. Lgs. 231/01 all'art. 24-ter.

La Li.Bo S.r.l. S.rl. ha rilevato un rischio puramente ipotetico ed astratto di commissione di tali reati; tuttavia, essendo noto il pesante sistema sanzionatorio, tale sezione intende qui elencare le fattispecie contemplate dalla L. 15/2009, soffermandosi unicamente su quelle ipoteticamente suscettibili di commissione.

Associazione per delinquere (art. 416, comma 6 c.p.)

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli art. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal 2° comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

Li. Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal 2° comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter, c.p.)

La pena stabilita dal 1° comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal 3° comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione (art. 630, c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta del reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal 2° comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto della diminuzione non può essere inferiore a dodici anni, nell'ipotesi prevista dal 2° comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal 3° comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorchè ricorrono le circostanze attenuanti di cui al 5° comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/90, art. 70)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferior a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il 1° e il 2° comma dell'art. 416 del c.p.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove di del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della L. 22/12/1975, n° 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della L. 26/06/1990, n° 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91, art. 7)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi in campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso comma 6)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della L. 18/04/1975, n° 110.

D. 1. 2. Aree ed attività a rischio

Il rischio di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della Società è ipotetico ed astratto, comunque delimitato alla sola "associazione a delinquere", nei rapporti con eventuali partners o allo svolgimento di attività non costituenti l'oggetto sociale principale.

D.1.3. Principi generali di comportamento

La regolamentazione dei rapporti con soggetti terzi, siano essi fornitori, creditori o altri soggetti, non può prescindere dal rispetto delle regole dettate dal Codice Etico della Società.

Con riferimento alle associazioni di tipo mafioso, la Società si fa promotrice della cultura di legalità che contraddistingue il proprio operato, prevedendo la possibilità di verifiche di onorabilità (ad esempio richiesta del Certificato della Camera di Commercio con Dicitura Antimafia); si impegna, inoltre, a non concludere contratti o prestazioni di lavoro con società ad evidente rischio di commissione di tali reati e, qualora ne abbia notizia, a d informare prontamente l'Autorità giudiziaria competente.

D.2. Delitti contro l'industria ed il commercio

Con la Legge 23/07/2009, n° 99, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i delitti contro l'industria e il commercio, inserita nel D. Lgs. 231/01 all'art. 25 bis-1.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513, c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032,00.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis, c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 475.

Frode all'esercizio del commercio (art. 515, c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517, c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter, c.p.)

Salva l'applicazione degli art. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al 1° comma.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474-bis, 474-ter, 2° comma e 517-bis, 2° comma.

I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater, c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474-bis, 474-ter, 2° comma e 517-bis, 2° comma.

I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

D. 2. 2. Aree di attività a rischio

La commissione dei delitti contro l'industria e il commercio attiene all'area di commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso degli articoli indicati dettagliatamente nell'oggetto sociale di cui alla Visura ordinaria camerale.

D.2.3. Principi generali di comportamento

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro l'industria e il commercio, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

☐ astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel paragrafo D.2;

☐ astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- 1) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di Li.Bo S.r.l.;
- 2) consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- 3) mettere in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- 4) fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
- 5) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari della presente Parte Speciale:

- 1) di svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di proprietà di terzi;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

2) di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

a) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

b) di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;

c) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne Li.Bo S.r.l. da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

D.3. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648, c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai medesimi reati.

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Riciclaggio (art. 648-bis, c.p.)

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Lo scopo di incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche lecite. Così facendo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L’art. 648-bis c.p. incrimina chiunque *“fuori dei casi di concorso del reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (“Autoriciclaggio” art. 648-ter, c.p.)

Con l’approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito anche la “Legge”), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell’ordinamento italiano, all’art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

Con l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano dell’autoriciclaggio, il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo:

- punire l’utilizzazione di proventi illeciti nell’economia “legale”, in quanto capace di danneggiare l’ordine economico, la concorrenza e il risparmio. La formazione e il riutilizzo di provviste illegali in attività economiche, infatti, danneggia i competitor che si sono attenuti alle regole e potrebbe inoltre costituire la fonte di condotte corruttive a loro volta ulteriormente distorsive del mercato;
- impedire l’occultamento dell’origine illecita dei proventi delittuosi e, quindi, il relativo ostacolo alle attività di accertamento da parte delle Autorità in merito alla commissione dei reati che hanno originato tali proventi.

Il testo del nuovo art. 648-ter.1 è il seguente:

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli Enti

L’ultimo comma dell’art. 3 della Legge n. 186/2014 ha disposto l’introduzione del reato di autoriciclaggio all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, la cui rubrica è stata contestualmente modificata in “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”. Come per le altre fattispecie previste dall’art. 25-octies, anche per il nuovo reato si applicano sanzioni particolarmente afflittive quali:

- sanzioni il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni - da 400 a 1.000 quote;
- sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell’art. 9 del Decreto (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a due anni;
- confisca del prezzo o del profitto del reato.

Nel contesto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo comportamenti riconducibili all'autoriciclaggio se commessi:

- da soggetti apicali o soggetti sottoposti a loro direzione e vigilanza (affinché si configuri l'autoriciclaggio non sembra essere necessario che l'autore del reato abbia una specifica qualifica, ruolo o funzione nell'ambito dell'organizzazione, anche se presumibilmente la condotta in oggetto potrà più facilmente essere realizzata dal vertice aziendale);
- nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Altro elemento necessario affinché si possa configurare l'autoriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/2001 è che l'Ente abbia la disponibilità e utilizzi i proventi di delitti commessi da propri soggetti apicali o loro sottoposti.

D. 3. 1. Aree ed attività a rischio

Considerando che le fattispecie delittuose in questione potrebbero essere realizzate da chiunque (cd reati comuni) si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio della Società vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dalla Società: tale attinenza potrebbe ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'effettuazione di un investimento. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Azienda nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano; lo stesso può dirsi per

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esulano rispetto all'oggetto sociale.

Con riferimento al reato di Ricettazione, i settori di attività maggiormente a rischio sono il settore Acquisti e quello Commerciale; con riferimento alle altre due ipotesi di reato, risultano maggiormente a rischio i settori Commerciale ed Amministrativo-finanziario.

In via più generale è possibile affermare sono ritenute maggiormente a rischio le operazioni finanziarie o commerciale poste in essere con persone giuridiche e fisiche residenti nei paesi a rischio, individuati nelle cd "Liste Paesi", e/o con persone fisiche o giuridiche collegate ai reati di criminalità organizzata transnazionale, riportati nelle cd "Liste Nominative" (entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti), o con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

D.3.2. Principi generali di comportamento

Ai collaboratori esterni e ai Partners commerciali deve essere resa nota l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte della Società.

Inoltre, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- 1) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, collaboratori esterni e Partners commerciali / finanziari (attraverso le procedura di "Selezione e valutazione dei fornitori", attuata nell'ambito del sistema qualità – ambiente – sicurezza);
- 2) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.) degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

Li. Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- 4) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per il pagamento in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità);
- 5) Trasparenza e tracciabilità degli accordi / joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

D.4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D. Lgs. Del 16/07/2012, n° 109 ha introdotto all'interno delle fattispecie di reato del D. Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies, il quale prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

D.4.1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La L. 29 ottobre 2016 n. 1992 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*), per arginare la piaga del lavoro in nero, ha previsto l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa, da un lato ampliando l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 603-bis c.p., dall'altro inserendo il predetto articolo tra i c.d. reati presupposto del D.Lgs. 231 del 2001, con ciò determinando una ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti.

L'attuale formulazione dell'articolo in questione, infatti, prevede due diverse fattispecie incriminatrici, di cui la seconda di nuova creazione:

- l'una relativa al reclutamento della manodopera, per destinarla ad impiego presso terzi in condizioni di sfruttamento (c.d. intermediazione).
- l'altra, diretta a coloro i quali utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (datori di lavoro).

Riguardo, lo sfruttamento, al comma 2 del medesimo art. 603-bis, sono espliciti esattamente gli indici caratterizzanti lo stesso.

Questi ultimi, pertanto, ed a titolo esemplificativo, fanno riferimento:

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- a) alla violazione reiterata della normativa inerente la retribuzione e dunque dei contratti collettivi nazionali o territoriali, ed in ogni caso ove vi sia una sproporzione tra retribuzione e quantità/qualità del lavoro prestato;
- b) alla violazione reiterata della normativa (orario di lavoro, riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);
- c) violazione della normativa su sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- d) condizioni degradanti in merito a: condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza dei lavoratori, alloggi degli stessi.

Posto quanto sopra, le novità normative apportate dalla L. 199/2016 risultano, per quanto d'interesse, così riassumibili:

- In relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 603-bis c.p., è prevista la sanzione pecuniaria compresa tra le 400 e le 1000 quote - ai sensi dell'art. 25-quinquies comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001- nei confronti dell'ente a vantaggio del quale detti reati siano stati commessi che prevedono pertanto una forbice edittale compresa tra 103.200,00 euro e 1.549.000,00 euro;
- è punito ai sensi dell'art. 603-bis c.p. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) non solo chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ma anche chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediantel'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento;
- Relativamente al provvedimento ablativo della confisca per equivalente, la stessa è stata estesa anche all'art. 603-bis c.p. il quale, dunque, soggiace alla disposizione di cui all'art. 12-sexies di cui al D.L. 8 giugno 1992 n. 306.
- L'art 4 della L. 199, ha inoltre disposto l'inclusione del reato di cui all'art. 603-bis nel novero delle fattispecie di cui all'art. 380 comma 2 c.p.p., stabilendo, così, l'obbligo, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di disporre l'arresto in flagranza anche per tale reato;
- il giudice ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p., potrà disporre il controllo giudiziario dell'azienda ai sensi dell'art. 3 della L. 199/2016 invece

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

del sequestro preventivo della stessa.

D.4.2. Aree di attività a rischio

L'attività a rischio riguarda principalmente l'inserimento di un nuovo lavoratore all'interno dell'organizzazione: stante la politica aziendale, che ribadisce la trasparenza e correttezza nelle procedure di assunzione dei lavoratori da parte degli organi preposti non si ravvede la possibilità che venga commessa tale tipologia di reato.

Ad ogni modo, Li.Bo S.r.l. dedica particolare attenzione ad attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare riferimento al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori e al rispetto delle disposizioni introdotte dal Testo Unico dell'Immigrazione.

Inoltre si impegna al fine di astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.

In relazione ai rapporti con i fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico.

Tra i requisiti necessari per essere qualificati vi è il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale nonché la richiesta di presentazione DURC o richiesta diretta DURC e di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei salari ai lavoratori della società/Ente scelto come fornitore e il rispetto, da parte di quest'ultimo delle prescrizioni proprie del Testo Unico dell'Immigrazione.

Con riferimento al reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", i settori di attività maggiormente a rischio sono il settore *Gestione del personale* e settore *Commerciale ed Amministrativo-finanziario*.

E' fatto divieto per la Società Li.Bo S.r.l.:

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno
- 3) retribuire sistematicamente dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 4) violare sistematicamente la normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 5) violare la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 6) sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

D.5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli:

art. 491 bis c.p. "Documenti informatici"

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti"

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 617 quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”;
635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”;
Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento

Art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
Il delitto è commesso se il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.5.1. Aree di attività a rischio

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori della società, la possibilità di accadimento di questa tipologia di reato si può ipotizzare in ogni processo aziendale.

D.5.2. Principi generali di comportamento

Li.Bo S.r.l. si è dotata di un Regolamento interno in materia di Privacy (adottato ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679), che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati ed in cui si specificano le modalità di gestione delle risorse informatiche della società.

D.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

Art. 377 bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità,*

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

D.6.1. Aree di attività a rischio

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società. Può essere, pertanto, definita unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

D.6.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

D.7. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate): *E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;3) chiunque, non essendo concorso nella*

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete) *Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate): *Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): *Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati): *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo): *Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.*

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata): *Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati): *Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo*

D.7.1. Aree di attività a rischio

I soli reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), o di uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) potrebbero, in ipotesi astratta ed estrema, essere configurati. La modesta entità, in concreto, dei pagamenti effettuati in contanti e del volume di valori bollati utilizzati, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (a tacere

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

della difficile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente).

Quindi le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- la gestione di flussi di denaro contante,
- la gestione della piccola cassa,
- le regole per accettare ed effettuare pagamenti;
- l'utilizzo della marca da bollo.

D.7.2. Principi generali di comportamento

Le metodologie di gestione della cassa e dei pagamenti avvengono nel rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di quelli descritti nel Codice Etico della Società.

D.8. Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

L'art 270- bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

La finalità di terrorismo è espressamente menzionata, oltre che nell'art 270-bis anche nelle seguenti fattispecie delittuose:

- Art.270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

D.8.1. Aree di attività a rischio

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per la Società, mentre potrebbero esserlo i reati di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro, mediante la creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati: sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

D.8.2. Principi generali di comportamento

La società Li.Bo S.r.l. si impegna a:

- 1) non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 2) non partecipare alle associazioni del punto 1);
- 3) non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società, al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale, rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

D.9. Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)

Art. 171 L.A. primo comma lettera a-bis e terzo comma: Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, in particolare se il reato è commesso sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), oppure se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

-abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti;

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

componenti ovvero pre- sta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti oppure indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dai commi precedenti.

Art. 171-septies L.A. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di:

- produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge 633/1941.

Art. 171-octies L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

D.9.1. Aree di attività a rischio

Attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, sono rappresentate in Li.Bo S.r.l. da tutte le attività svolte da Dipendenti e Collaboratori all'interno dei locali aziendali.

D.9.2. Principi generali di comportamento

É fatto divieto:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 15 della Legge 99/2009;

Le misure di sicurezza devono essere costituite dal complesso delle misure organizzative, tecniche, informatiche, logistiche e procedurali volte a ridurre al minimo i rischi di:

- detenere, scaricare, importare, copiare da supporti informatici di qualsiasi genere, programmi per elaboratore contraffatti;
- duplicare abusivamente programmi per elaboratore;

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- installare dispositivi che consentono l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto;
- installare abusivamente apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- duplicare e detenere abusivamente opere musicali cinematografiche o audiovisive.

Tutti i Destinatari devono rispettare almeno le seguenti principali regole di comportamento:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i dispositivi informatici a disposizione;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

D.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)

- *Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù*
- *Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile*
- *Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile*
- *Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico*
- *Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale*
- *Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione*
- *Art. 601 c.p. Tratta di persone*
- *Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi*

D.10.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Li.Bo S.r.l. deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili. L'analisi della tipologia delle attività

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

della Li.Bo S.r.l. induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

D.10.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

D.11. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)

- Art. 184 D. Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

- Art. 185 D. Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

- Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

- Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

D.11.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Li.Bo S.r.l. deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili. L'analisi della tipologia delle attività della Li.Bo S.r.l. induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

D.11.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

D.12. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)

I delitti a cui si fa rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

D.12.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Li.Bo S.r.l. deve escludersi, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

D.12.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

Li.Bo S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
e succ. mod.**

- PARTE SPECIALE E-

I REATI AMBIENTALI

E.1. Tipologie dei reati ambientali

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) Reati previsti dal codice penale

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

In particolare si tratta dei reati inseriti nel codice penale dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente* che ha anche introdotto parte di tali nuovi reati ambientali nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01. I 5 nuovi reati sono inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica.

b) Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale e sanziona penalmente:

- la condotta dello scarico di acque reflue industriali,
- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- miscelazione di rifiuti;
- realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).
- Bonifica dei siti

La norma punisce la condotta di colui il quale fornisca indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di colui il quale fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

c) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle

specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica".

d) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

e) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 *Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.* (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007

Testo dell'art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote ;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote ;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote ;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote ;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote ;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote .*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) .

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

a)Nuovi Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la l. n. 68 del 22 maggio 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2015), la quale:

- introduce il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in materia ambientale;
- estende la responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001 alle nuove ipotesi;
- aggiunge la Parte VI bis al d.lgs. 152/2006, contenente una disciplina estintiva per le violazioni di natura contravvenzionale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale all'ambiente.

Art. 452 –bis c.p. . (Inquinamento ambientale) .— È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 –quater c.p. (Disastro ambientale) — Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 -quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

. — Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 -bis e 452 -quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 -sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) —

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 -octies c.p. (Circostanze aggravanti) — Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 -bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal

presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 -bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

** Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

b) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1 Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6 Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Li.Bo S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

c) Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”.

L. 150/92, art. 1

Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 6

Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

d) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

e) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

E.2. Aree ed attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte sopra indicate, in esito a specifico processo di

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

mappatura dei rischi, la Società ha identificato le aree e le attività ritenute esposte maggiormente a rischio di commissione dei reati.

Aree:

- Magazzino- deposito.
- Gestione ordinaria dei rifiuti.

E.3. Principi generali di condotta

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti nonché i partner commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo della Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo della Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare i Destinatari della presente Parte Speciale, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando, altresì, le disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;

Li.Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nella normativa vigente in materia ambientale, nel CCNL in vigore, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nelle procedure aziendali;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da Li.Bo S.r.l.;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- astenersi dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, in ogni caso, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- partecipare ai programmi di formazione ed informazione interni aziendali relativamente alle procedure di sicurezza, nonché al corretto utilizzo degli apparati di produzione.

Inoltre, si fa obbligo di:

- predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela dell'ambiente – con particolare riferimento alla tutela del suolo, delle acque, dell'aria, dell'ozono e della corretta gestione dei rifiuti – in conformità alla normativa di settore.
- Aggiornare le procedure di sicurezza e tutela ambientale nonché gli apparati di produzione rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature.
- Adottare Misure di emergenza in caso di concreto rischio di perfezionamento di condotte relative ai Reati Ambientali.
- Provvedere alla Gestione, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti.

La Società Li.Bo S.r.l. si è dotata della seguente certificazione:

Li. Bo S.r.l
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Parte Speciale -

- EMS-3716/S, emessa dall'Organismo di certificazione RINA SERVICES S.P.A.;
Scema di accreditamento: **SGA: Certificazione di sistemi di gestione ambientale.**

Li.Bo S.r.l.
Modello ex d.lgs. n. 231/2001
- Allegati -

Li.Bo S.r.l.



Allegati

**al Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231**

**- Organigramma societario -
- Visura ordinaria della Società LI.BO S.r.l. estratto dal Registro Imprese in
data 13/11/2018 -**

Approvato dall'Amministratore Unico in data 08 Febbraio 2019

Integrazione

al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 adottato da:




1) Relazione sui sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza ai sensi delle Norme UNI EN ISO 9001:2015 – 14001:2015 ED OHSAS 18001:2007 dell' Azienda Li.Bo S.r.l.-C.da Case Rosse snc 85059 Viggiano (Pz);

2) Disciplinare per l'utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali di adottato da Li.bo S.r.l.

3) Regolamento aziendale interno

Li.Bo S.r.l.
Regolamento interno aziendale

Regolamento Interno Aziendale
adottato da Li.Bo S.r.l.



Approvato dall'Amministratore Unico in data 08 febbraio 2019

Li.Bo S.r.l
Regolamento interno aziendale

1. Applicabilità

Il presente regolamento interno viene predisposto dalla Società **Li.Bo. s.r.l.** al fine di regolarizzare lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale, sia all'interno dei locali della Società, sia all'esterno.

2. Organigramma interno

La suddivisione del personale interno, per reparti e responsabilità, è periodicamente aggiornata dall'Amministratore Unico e portata a conoscenza dei dipendenti mediante affissione nella bacheca aziendale.

3. Svolgimento dell'attività lavorativa

Il lavoratore deve adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa e dall'interesse dell'impresa, rispettando i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti per la prestazione stessa.

La violazione dell'obbligo di diligenza può comportare:

- l'irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL in vigore e, nei casi più gravi, l'intimazione del licenziamento;
- l'obbligo del lavoratore di risarcire la Società a titolo di responsabilità contrattuale del danno eventualmente riconducibile alla condotta negligente o imprudente del lavoratore.

4. Comportamento

Il lavoratore ha l'obbligo di usare modi cortesi e rispettosi con il pubblico e con i clienti della Società, e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Si richiama il diritto-dovere di ognuno di pretendere e a rispettare il decoro nell'abbigliamento e nell'igiene sui luoghi di lavoro. L'utilizzo dei beni aziendali deve avvenire esclusivamente per l'assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi l'appropriazione e l'uso per scopi personali.

5. Rispetto dell'orario di lavoro e assenze

L'orario di lavoro deve essere rispettato sulla base di quanto indicato dalla Società. E' fatto divieto il non rispetto dell'inizio del lavoro e l'anticiparne la cessazione senza preavviso e senza giustificato motivo. Nel caso in cui non venga rispettato l'orario di lavoro, sarà operata una trattenuta di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo o alla cessazione anticipata, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal CCNL in vigore.

Salvo il caso di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza alla Società, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore (ved. art. 7). Nel caso di assenze ingiustificate sarà operata la trattenuta per le ore non lavorate, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal CCNL in vigore.

6. Rilevazione presenze e pause

Li.Bo S.r.l
Regolamento interno aziendale

E' obbligatorio, per tutto il personale, passare il badge nell'apposito lettore per registrare l'esatta ora di entrata e di uscita.

Non fanno parte di ulteriori pause retribuite, né saranno considerati periodi retribuiti, quelli relativi al tempo necessario per le operazioni di vestizione, sia in entrata che in uscita dall'azienda. Per questo motivo si conviene che i badge di marcatura dell'orario dovranno passare sull'apposito lettore solo dopo aver indossato gli indumenti da lavoro prima di iniziare il turno, e prima di togliersi tali indumenti al termine del turno stesso.

È concessa al lavoratore una pausa di 5 min. al mattino e 5 minuti al pomeriggio. Alla fine di ogni mese i minuti in eccesso, così come quelli di ulteriori altre pause, verranno detratti dagli eventuali straordinari spettanti o, in assenza di questi ultimi, detratti con una trattenuta dallo stipendio.

È fatto inoltre divieto di consumare cibi, spuntini, snack e merende o quant'altro alla postazione di lavoro. Il divieto di assumere bevande alcoliche così come il divieto di fumo è assoluto in qualsiasi locale aziendale, come di seguito specificato. E' consentito fumare soltanto all'esterno. Il contravvenire a tale divieto, oltre che non rispettare le leggi e le normative esistenti, reca danno e rischio a persone e cose che si trovano all'interno dei locali stessi.

Relativamente alle pause di cui al 3° e 4° paragrafo del presente articolo, è pertanto obbligatoria la rilevazione tramite il badge magnetico.

7. Documentazioni assenze

Tutte le assenze devono essere comunicate e giustificate con specifica documentazione ed in particolare:

Malattia

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il codice di trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante. L'eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e, deve essere attestata da certificati medici.

Congedi parentali

La fruizione egli stessi avverrà secondo quanto previsto dalle normative contrattuali e dalla legge. Sarà cura del lavoratore provvedere alla consegna dell'apposita documentazione giustificativa ai responsabili aziendali (ad esempio certificati di morte o autocertificazione del parente deceduto, certificati medici di malattia dei figli e dichiarazione di non fruizione del congedo dell'altro coniuge).

Infortunio

In caso di infortunio è necessario:

- Informare con tempestività il proprio Responsabile.
- Far pervenire all'ufficio personale, entro il giorno successivo all'infortunio, la "Certificazione medica di infortunio lavorativo" rilasciata dal Pronto Soccorso.

8. Periodi di Ferie

I periodi di ferie verranno stabiliti, tenuto conto delle esigenze della Società e degli interessi del prestatore di lavoro, sulla base di precise disposizioni da parte della Società stessa e comunicati preventivamente agli interessati. L'epoca di ferie

Li.Bo S.r.l
Regolamento interno aziendale

collettive sarà comunicata dalla Società entro il 30 Aprile per quanto riguarda le ferie estive ed entro il 30 Settembre per le ferie natalizie tenendo presente, come già detto, delle richieste dei singoli, compatibilmente alle esigenze aziendali.

La fruizione di ferie individuali, dovrà essere preceduta da relativa richiesta da inoltrarsi a cura del lavoratore almeno 2 mesi prima e autorizzata dalla Direzione, sentito il responsabile di riferimento.

9. Permessi retribuiti

I permessi costituiscono normalmente una problematica e impediscono il regolare svolgimento dell'attività. Pertanto tali permessi dovranno essere richiesti con le stesse modalità previste per la richiesta di ferie individuali con almeno 3 giorni di anticipo e verranno concessi, previa autorizzazione, soltanto in presenza di particolari urgenze, motivazioni previste dal vigente CCNL di categoria o comunque autorizzati a discrezione della Società. L'assenza dal normale orario di lavoro senza l'autorizzazione di cui sopra, sarà considerata inadempienza al predetto CCNL.

10. Uscite e straordinari

Eventuali uscite durante l'orario di lavoro, dovranno essere autorizzate dal responsabile di riferimento (si rimanda in proposito all'organigramma vigente), così come l'effettuazione di ore di straordinario.

Il permesso di uscita dall'azienda deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezz'ora di lavoro, salvo casi eccezionali, ed autorizzato dalla Direzione.

11. Divieti

E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto (salvo il caso di prestazione di lavoro straordinario), se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Società.

12. Mutamento di domicilio

E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

13. Telefonate

E' fatto divieto l'utilizzo del telefono cellulare per scopi personali nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, salvo particolari ed urgenti necessità, con preventiva richiesta di autorizzazione. E' fatto altresì divieto l'utilizzo di qualsiasi altro congegno elettronico per scopi personali durante l'attività lavorativa.

14. Materiale in dotazione – Consegna e restituzione

Alcuni indumenti per l'esecuzione del lavoro sono forniti dalla Società. La stessa è inoltre tenuta a fornire il materiale e gli attrezzi necessari. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro.

15. Materiale in dotazione – Danneggiamento, rottura e smarrimento

Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, effettuarne l'idonea manutenzione, conservarlo ed utilizzarlo con normale cura e diligenza. Quanto sopra evidenziato comprende anche gli automezzi aziendali (autovetture, furgoni, ecc.). In caso di rottura, di danneggiamento e di smarrimento

Li.Bo S.r.l.
Regolamento interno aziendale

del materiale di cui sopra, è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi al momento dell'accaduto, pari al 50% dell'ammontare della riparazione e/o sostituzione, fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalle normative contrattuali in vigore.

Qualora non fosse direttamente rintracciabile l'autore dell'infrazione si provvederà ad effettuare una ripartizione proporzionale del danno con tutto il personale addetto al settore interessato.

In caso di furto, come anche nel caso di constatato danneggiamento, ad opera di terzi, il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia, ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.

16. Infrazioni stradali.

Il dipendente responsabile dell'automezzo che viene da lui utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa è obbligato a rispettare le normative stradali come previsto dalla legge. Nel caso di multe che saranno comminate alla Società, è dovuto da parte del dipendente, responsabile in quel momento, il risarcimento pari al 50% dell'ammontare dell'ammenda della multa stessa, con conseguente trattenuta dallo stipendio del mese successivo a quello della accertata violazione. Qualora non fosse direttamente rintracciabile l'autore dell'infrazione si provvederà ad effettuare una ripartizione proporzionale dell'ammenda con tutto il personale in forza e l'azienda.

17. Divieto di fumo e bevande alcoliche

Il divieto di assumere bevande alcoliche è assoluto in qualsiasi locale aziendale e sui cantieri.

Il divieto di fumo è assoluto in qualsiasi locale aziendale e sui cantieri, come previsto dalla legge. E' consentito fumare soltanto all'esterno. Il contravvenire a tale divieto, oltre che non rispettare le leggi e le normative esistenti, reca danno e rischio a persone e cose che si trovano all'interno dei locali stessi.

18. Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

La Società da sempre si è adeguata alle normative relative all'igiene ed alla prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro. E' fatto obbligo dell'osservanza delle suddette norme da parte di tutti gli addetti. In particolare si ricorda agli addetti di produzione l'utilizzo obbligatorio dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a suo tempo consegnati unitamente alle norme generali e all'informativa sulla prevenzione e sicurezza; per i lavoratori che non ne fossero in possesso, detto materiale è comunque a disposizione presso il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori.

Si ricorda che il responsabile interno incaricato della conformità dell'applicazione delle norme sulla sicurezza è il Sig. _____ che condurrà periodicamente apposite ispezioni sottoponendo alla Società eventuali richiami disciplinari.

19. Inosservanza delle norme e Provvedimenti disciplinari

Saranno oggetto di contestazione disciplinare tutte le infrazioni al CCNL, al presente Regolamento, al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 ed al Codice Etico della Società.

- Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:

Li.Bo S.r.l
Regolamento interno aziendale

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta
- c) multa non superiore all'importo di n ore di retribuzione oraria come da CCNL in vigore;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a n giorni come da CCNL in vigore;
- e) licenziamento
 - Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
 - La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni secondo quanto previsto dal CCNL applicato.
 - L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata
 - Gli articoli del CCNL relativi alle norme disciplinari sono affissi nei locali aziendali.
 - Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.

20. Entrata in vigore e riferimenti

Questo regolamento entra in vigore a partire dalla consegna ai lavoratori. Responsabile della sua applicazione è _____.

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 231/01

RELAZIONE SUI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA

AI SENSI DELLE NORME UNI EN ISO 9001:2015 – 14001:2015 ED OHSAS 18001:2007

AZIENDE:

LI.BO S.r.l. – Contrada Case Rosse snc – 85059 Viggiano (PZ)

Il documento evidenzia come le aziende predette hanno implementato i predetti schemi di certificazione e quali benefici, gli stessi, hanno apportato alle distinte organizzazioni aziendali. Le aziende C.I.L., LI.BO S.r.l. e M.I.N.A. Service S.r.l. sono riconducibili tutte alla famiglia Bocca originaria di Tramutola (PZ), ed in particolare, al capostipite Renato che insieme alla moglie Mina e, successivamente, ai figli Carlo e Roberto, operano prevalentemente, dalla fine degli anni ottanta, nel settore della commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti per la ferramenta per il settore industriale e civile. La presenza, dagli inizi degli anni novanta, del più grande insediamento petrolifero d'Europa in Basilicata, precisamente in Val d'Agri, a due passi dalle sedi aziendali, hanno consentito alle aziende della famiglia Bocca di espandersi e di specializzarsi nella fornitura di beni e servizi del settore Oil, Petroil e Gas. Ovviamente, essere fornitori della più grande multinazionale nel settore petrolifero italiano l'Eni S.p.A. richiede il possesso di determinati requisiti in materia di gestione di processi organizzativi, di gestione di tutti gli aspetti ambientali e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Ragion per cui, le aziende hanno intrapreso, fin da subito, il percorso delle certificazioni qualità, ambiente e sicurezza avvalendosi di stimati consulenti e dell'Organismo di Certificazione Rina Services S.p.A.. Tutti i certificati sono accreditati dall'Ente Nazionale di Accreditamento ACCREDIA.

La LI.BO Srl ha certificato la propria organizzazione in ossequio agli schemi UNI EN ISO 9001, 14001 ed OHSAS 18001. Per quanto riguarda, la ISO 9001:2015, certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, in azienda sono presenti Manuale della Qualità e Procedure Operative che consentono all'azienda di monitorare tutti i processi aziendali da quando giunge un ordine d'acquisto di un prodotto/servizio, fino a quando viene venduto al proprio cliente. Il comportamento di tutto il personale, adeguatamente formato, è regolamentato da procedure operative che assicurano al cliente la standardizzazione dei comportamenti ed il monitoraggio degli stessi. La LI.BO S.r.l. ha definito il contesto aziendale all'interno del quale sono riportati i fattori interni ed esterni (gli stakeholders)che interagiscono con l'azienda. Tali stakeholders generano dei rischi potenziali e reali che l'azienda deve costantemente monitorare al fine di non compromettere le sorti aziendali. La LI.BO S.r.l. valuta e qualifica periodicamente i propri fornitori e soltanto da loro acquista i prodotti/servizi che abbisognano all'azienda. L'ordine, agli stessi, parte soltanto dopo un accurato riesame dell'offerta emessa nei confronti del cliente sia in termini di capacità di soddisfare le esigenze della clientela, di puntualità delle scadenze concordate, ed ovviamente del prezzo pattuito. Tale esercizio è fondamentale per la tenuta del Sistema di gestione per la Qualità sia per evitare l'insorgenza di reclami che possano nuocere all'immagine aziendale che in termini di soddisfazione del cliente. I due elementi sono alla base del miglioramento continuo e della pianificazione degli obiettivi aziendali capisaldi della norma Uni EN ISO 9001:2015.

Discorso ben diverso è la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in quanto rappresenta la capacità che ha un'azienda di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali che impattano con la stessa secondo quanto

previsto dal D.LGS n. 152 del 2006. Anche la ISO 14001 prevede la presenza di un'analisi del contesto che ovviamente, in questo caso, è unica e contempla tutte e tre gli schemi di certificazione. La certificazione ambientale prevede, come documentazione, oltre al Manuale Ambientale e le relative Procedure, anche l'Analisi Ambientale Iniziale (AAI) che rappresenta la linea guida degli aspetti ambientali individuati dall'azienda derivanti dalla propria attività.

La ISO 14001 e la OHSAS 18001 introducono, all'interno dell'organizzazione, lo strumento del controllo delle prescrizioni legali e del loro monitoraggio in termini di scadenze e rinnovo legislativi. Analogo discorso vale per la OHSAS 18001:2007 certificazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il cui possesso assicura la gestione di quanto previsto dal D.LGS n. 81/2008.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gualt. Cell".

LILO S.a.s.

Sede legale: C.da Case Rosse, s.n.c. - 85059 Viggiano (PZ) Tel. Fax 0975/354438

Sede amministrativa: Via Nazionale, 19 - 85050 Villa d'Agri (PZ) Tel. Fax 0975/352676

P. IVA 00981180763 E-mail info@lilo.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2008 / 14001:2004



RETE LGS



RINA



RINA



UNI EN ISO 14001:2004

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI AZIENDALI

I personal computer fissi e portatili ed i programmi su di essi installati sono uno strumento di lavoro.

L'uso per fini personali è da considerarsi pertanto escluso.

Non è consentita l'installazione sul proprio pc di nessun dispositivo di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, fax, fotocopiatrici, scanner, pen-drive e supporti di memoria).

Le impostazioni dei pc e dei relativi programmi installati sono predisposti dagli addetti informatici incaricati sulla base di criteri e profili decisi da **LILO** e l'utente non può modificarli autonomamente.

L'installazione sui pc di sistemi operativi e programmi applicativi e, in generale, di software avviene ad opera dei tecnici informatici incaricati da **LILO**, che operano seguendo i necessari criteri di sicurezza. L'uso di tali programmi deve avvenire nel rispetto dei contratti di licenza che li disciplinano e delle specifiche prescrizioni di volta in volta indicate.

Senza preventiva autorizzazione da parte di **LILO** non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno, né utilizzare programmi diversi da quelli distribuiti ed installati ufficialmente.

L'inosservanza di questa disposizione, infatti, oltre al rischio di importare virus informatici e di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può esporre la **LILO** a gravi responsabilità civili e anche penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d'autore sul software (D.Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove norme di tutela del diritto d'autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque libero. Abusi o utilizzi illeciti saranno puniti conformemente alle norme e disposizioni di legge in materia.

Tutti i software caricati sul sistema operativo ed in particolare i software necessari per la protezione dello stesso o della rete internet (quali antivirus) non possono essere disinstallati o in nessun modo manomessi.

La rete Internet può essere utilizzata unicamente per svolgere attività rientranti tra i compiti aziendali.

Il pc deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici; in caso di allontanamento anche temporaneo dalla postazione di lavoro, l'utente non deve lasciare il sistema operativo aperto con la propria password.

Al fine di evitare che persone estranee effettuino accessi non permessi, deve attivarsi il salvaschermo con password o si deve bloccare il computer (utilizzando i tasti CTRL+ALT+CANC) dopo essere usciti da tutti gli applicativi.

Qualora venga constatata la violazione del presente disciplinare, la **LILO** potrà irrogare le sanzioni previste.

Viggiano, li 11/08/2016

LILO S.A.S

LILO S.a.s.
di Bocca Carlo Francesco Renato & C.
S.p.A. a partecipazione paritetica
Tel. 0975/354438 - 0975/352676
85050 VIGGIANO (PZ)
P.IVA 00981180763

SPETT.LE LI.BO
di Bocca Renato Vito & C. S.a.s.
Via Nazionale n. 68
85050 VILLA D'AGRI (PZ)
tel./fax 0975.352676

LETTERA DI
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il sottoscritto, in servizio presso codesta Società, con la presente, si impegna a:

- 1) mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le informazioni relative all'Azienda e/o ai suoi dipendenti delle quali sia a conoscenza in virtù della sua attività di lavoro. Questo al fine di evitare la divulgazione di notizie riservate attinenti all'organizzazione, ai metodi di produzione ed a qualsiasi altra informazione la cui divulgazione possa arrecare danno per l'Azienda;
- 2) a comunicare al proprio superiore eventuali richieste di informazioni inerenti all'Azienda e/o ai suoi dipendenti che egli riceva durante lo svolgimento delle sue mansioni di lavoro evitando di soddisfare le suddette richieste prima di una specifica autorizzazione espressa in tal senso;
- 3) non rivelare all'esterno – senza espressa autorizzazione – e non usare per proprio personale vantaggio informazioni confidenziali e di proprietà esclusiva dell'Azienda (idee, formule, tecniche, invenzioni, programmi, business plan, marketing e sales plan e simili);
- 4) acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente riconducibili alla funzione svolta;
- 5) acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- 6) conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- 7) comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori,
- 8) assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla possibile divulgazione delle informazioni riguardanti i terzi collegati all'Azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso.


Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la violazione di quanto sopra potrà determinare l'applicazione di sanzioni.

Villa D'Agri, lì.....:

Firma

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

Li.Bo S.r.l.



Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

1. Scopo

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative da adottare per garantire che il trattamento dei dati personali, da parte della Società Li.Bo S.r.l., si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto di protezione dei dati personali, così come previsto dal Regolamento UE 679, del 2016.

Questa procedura è applicata per il trattamento di tutti i dati personali effettuato dall'azienda, con le eventuali precisazioni, limitazioni, esclusioni definite nella procedura stessa.

2. Riferimenti

- REGOLAMENTO UE 679 DEL 2016

- Checklist (All.A)
- modello di informativa per clienti / fornitori (All.B)
- modello di informativa per dipendenti (All.C)
- modello di nomina per responsabile del trattamento interno (All. D)
- Privacy e Cookies Policy (da prevedere sul sito internet dell'impresa)
- Modello di Registro attività di trattamento (All. E-non previsto)

3. Schema generale di riferimento

Lo schema generale di riferimento per la gestione degli adempimenti per la privacy prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

1. Identificare gli interessati dal trattamento e fornirgli un'adeguata informativa;
2. raccogliere i relativi consensi (ad esclusione dei casi in cui ciò non è richiesto);
3. definire l'organizzazione per la privacy,
4. adozione delle misure minime di sicurezza previste,
5. adempimenti periodici
6. monitoraggio e miglioramento del sistema.

4. Informativa e Consenso

E' necessario identificare gli interessati dal trattamento dei dati personali.

Per Interessati si intendono:

“Sono le persone fisiche, le persone giuridiche, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali”.

Prerequisito fondamentale per poter legalmente detenere e trattare dati personali è che sia stata fornita una adeguata informativa agli interessati..

Si deve pertanto procedere a fornire una informativa in materia di trattamento dei dati personali a tutti gli interessati ovvero, principalmente:

- ai Dipendenti/Collaboratori dell'Azienda;
- ai Clienti/ Fornitori.

4.1. Informativa e consenso a Dipendenti e personale interno

Ai Dipendenti ed al personale interno viene fornita una informativa sulla privacy utilizzando il **modello di informativa per dipendenti e collaboratori** allegato alla presente procedura. (All.C)

Tale modello prevede anche la registrazione del consenso espresso dagli interessati.

La distribuzione delle informative e la raccolta dei consensi deve essere effettuata:

- prima dell'avvio dei trattamenti dei dati;
- al momento dell'assunzione/inserimento;

Ne viene rilasciata copia agli interessati.

Le informative raccolte sono archiviate a cura di dei responsabili interni.

4.2. Informativa e consenso a Clienti

4.2.1. Informativa

Generalmente la raccolta dati di un cliente/potenziale cliente è finalizzata alla gestione dei rapporti di natura commerciale (richieste di preventivi, ordini e contratti, informazioni sui prodotti, sui servizi aziendali etc.); alla gestione dei rapporti economici-amministrativi (fatturazione, pagamenti, insoluti...)e per la gestione di rapporti di altra natura (marketing, customer satisfaction..etc)

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

L'informativa ai Clienti in merito al trattamento dei dati personali deve essere resa al momento del primo contatto con un Cliente ovvero con un potenziale Cliente.

A seconda di quanto possibile/opportuno, l'informativa può essere resa:

- predisponendo una informativa da consegnare materialmente al Cliente/Potenziale Cliente al momento del primo contatto, ovvero al momento della raccolta dei dati personali;
- inserendola nei modelli di preventivo/copia commissione /ordine/contratto;
- rendendola disponibile nel sito web aziendale (laddove esistente) (ed inserendo in tutti i documenti commerciali/aziendali un rimando alla URL dove è visibile tale informativa)
- spedendola via fax (ed archiviando i fax spediti)
- spedendola via e-mail (ed archiviando le mail inviate)

4.2.2. Consenso

Il consenso del Cliente al trattamento dei suoi dati viene richiesto tramite apposito modulo che riporta tutte le informazioni utili all'interessato: Titolare del Trattamento dei Dati, Responsabile del Trattamento, riferimenti telefonici ed altro.

4.3. Fornitori

Per i Fornitori valgono le stesse considerazioni espresse per i Clienti, sia per quanto riguarda l'informativa che per quanto riguarda il consenso.

L'informativa può essere formulata utilizzando come riferimento il **modello di informativa per fornitori**. (All.B)

4.4. Sito Web

Qualora nel sito aziendale siano previsti dei form con cui vengono raccolti dati personali degli utenti/navigatori, deve essere fornita una apposita informativa rispondente ai requisiti del Regolamento UE 679 del 2016.

L'invio dei dati inseriti nel form da parte degli utenti/navigatori deve essere possibile solo se viene espresso il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità espresse.

5. L'organizzazione per la Privacy

Dopo aver provveduto a fornire le informative necessarie e ad aver raccolto i relativi consensi (quando previsto), devono essere realizzate le condizioni che consentono una gestione "sicura" dei dati raccolti, ovvero che consentano di ridurre al minimo i rischi di perdita, danneggiamento, furto, accessi e trattamenti non autorizzati.

Pertanto **il Titolare del trattamento dei dati** deve provvedere a:

- definire e rendere operativa una adeguata organizzazione per la privacy;
- definire e rendere operative le misure minime di sicurezza previste dal Codice e dalla normativa applicabile.
- Monitorare e sorvegliare la gestione dei dati personali, definendo opportune azioni di miglioramento (organizzativo e tecnologico).

6. I Ruoli e le Responsabilità

In base a quanto previsto dal Regolamento UE 679 del 2016, all'interno dell'organizzazione devono essere previste le seguenti figure, aventi ruoli e responsabilità specifiche per quanto riguarda la gestione e protezione dei dati personali:

- Titolare del trattamento dei dati;
- Responsabile del trattamento dei dati
- Responsabile protezione dati (NON OBBLIGATORIO: figura prevista solo nei casi di cui all'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679).

6.1. Titolare del Trattamento

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Il Titolare del trattamento generalmente coincide con l'Organizzazione stessa (L'Azienda nel suo complesso-Li.bo srl in persona del suo Amministratore Unico e l.r.p.t.) e tale designazione viene riportata in calce in ogni informativa rilasciata. Può inoltre essere riportato:

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

- | | su un verbale dell'Amministratore Unico
- sul manuale qualità dell'azienda
- | | su eventuali comunicazioni/circolari interne
- L L sul sito aziendale
- L L su qualsiasi altro documento si ritenga necessario.

6.2. Responsabile del trattamento

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Possano essere nominati Responsabili interno o esterni all'azienda.

I Responsabili interni, se nominati, sono scelti tra quei dipendenti che, per ruolo, esperienza, affidabilità, possono cooperare attivamente con il Titolare del trattamento per una corretta ed efficiente gestione dei dati personali da parte di tutti gli interessati. Devono inoltre essere definiti analiticamente i compiti dei Responsabili.

Per le nomine dei Responsabili interni possono essere utilizzate i **modelli di lettera di incarico** allegati alla procedura che dovranno essere accettati e firmati per accettazione.

Per l'individuazione dell'ambito dell'incarico e dei compiti assegnati, possono essere usati i **modelli di mansionario** allegati alla procedura.

Possibili Responsabili "esterni" per i quali deve essere prevista una nomina documentata possono essere:

- □ Consulente del lavoro, Fiscalista, Commercialista
- | | Medico incaricato
- | | Azienda servizi assistenza tecnica hardware e software di sistema
- L L Impresa di pulizie, Impresa di vigilanza
- L L Consulenti aziendali, Agenti,

Per le relative nomine ed individuazione dell'ambito dell'incarico potranno essere utilizzate i modelli di lettera di incarico allegati alla procedura che dovranno essere accettati e firmati per accettazione.

Nella lettera di incarico devono essere specificati in modo analitico i compiti affidati al Responsabile e le istruzioni a cui attenersi.

Eventuali ulteriori modelli potranno essere definiti all'occorrenza, codificati secondo il criterio definito ed inseriti nella presente procedura.

6.3 Mansionari ed organigramma

I mansionari sono definiti in apposito documento.

7. Adozione delle Misure minime di sicurezza nei trattamenti con strumenti elettronici

L'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati con strumenti elettronici prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- Utilizzo di un sistema di autenticazione informatica
- Sistema di autorizzazione
- Installazione ed aggiornamento periodico di programmi antivirus e firewall;
- back up periodici dei dati
- misure per dati sensibili e giudiziari

7.1. Autenticazione informatica

Gli incaricati che trattano dati personali con strumenti elettronici devono accedere a tali dati utilizzando delle credenziali di autenticazione ovvero tramite l'utilizzo di Username e Password.

- Lo Username identifica l'utente ed è generalmente di dominio pubblico.
- La Password è strettamente riservata, è di almeno 8 caratteri e non deve essere facilmente riconducibile all'interessato.

Ad ogni incaricato possono essere assegnate una o più credenziali di autenticazione. Ogni incaricato deve modificare la propria password almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari va modificata ogni tre mesi.

Qualora l'accesso al PC sia possibile solo tramite uso di password riservate, copia delle password deve essere comunicata anche al Titolare il quale ha il compito di redigere un elenco credenziali di autenticazione e di custodirle in un luogo riservato, protetto e sicuro. Qualora fosse necessario accedere ai dati in assenza del diretto interessato, il Titolare provvederà ad utilizzare la copia delle password in suo possesso, dandone comunicazione (via e-mail, biglietto scritto, telefono, etc) all'interessato.

7.2. Sistema di autorizzazione

Se ritenuto necessario, devono essere previsti dei profili di autorizzazione che consentano l'accesso differenziato, per incaricato o per classi omogenee di incaricati, ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento per le quali sono stati incaricati.

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

La configurazione, aggiornamento e gestione dei profili di autorizzazione è di competenza del responsabile sistemi informatici.

Almeno annualmente deve essere verificata dal Titolare del trattamento la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

7.3. Antivirus e firewall

7.3.1. Antivirus

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di adeguato antivirus. Gli antivirus installati dovrebbero essere aggiornati almeno mensilmente.

7.3.2. Firewall

Nel caso in cui sia presente una rete interna con accesso ad Internet, deve essere prevista la possibilità di installare un firewall di protezione.

La configurazione, aggiornamento e gestione del firewall, antivirus e dell'intera rete è di competenza del Responsabile dei sistemi informatici.

7.4. Back-up periodici dei dati

Il Titolare del trattamento, con il supporto eventuale del responsabile e degli Incaricati, definisce gli archivi informatici da sottoporre a back-up periodico e le modalità operative definendo eventualmente specifiche istruzioni scritte. La frequenza minima con cui effettuare i back-up è settimanale. La frequenza ed i responsabili individuati per tale attività sono riportati sul DPS.

7.5. Misure per dati sensibili e giudiziari

Eventuali dati sensibili o giudiziari trattati con strumenti elettronici devono essere protetti in modo adeguato.

I supporti rimovibili su cui tali dati sono memorizzati devono essere protetti e custoditi in modo da evitare accessi non autorizzati. Inoltre si prevede che tali supporti, se non utilizzati, siano distrutti o comunque resi inutilizzabili.

8. Adozione delle Misure minime di sicurezza nei trattamenti senza strumenti elettronici

L'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati senza strumenti elettronici prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- □ □ Definizione di adeguate istruzioni scritte agli incaricati finalizzate al controllo ed alla custodia, dei documenti contenenti dati personali durante tutte le operazioni necessarie per i trattamenti da effettuare.
- □ Nel caso in cui gli incaricati trattino documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, è responsabilità specifica dell'Interessato controllarli e custodirli fino alla restituzione in modo che non siano accessibili a persone prive di autorizzazione;
- □ □ L'accesso ai dati sensibili o giudiziari deve essere controllato. Le persone ammesse a qualunque titolo dopo l'orario di chiusura devono essere identificate e registrate.

9. Scadenze

- □ □ Mensili: Esecuzione copie di salvataggio dei dati;
- □ □ Semestrali: Aggiornare gli strumenti elettronici utilizzati al fine di proteggere i dati dal rischio di intrusione e dal rischio derivante da virus informatici
- □ □ Annuali:
 - Aggiornare l'individuazione dell'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati, ove variato, anche parzialmente; (revisione mansionari, lettere di nomina..)
 - Entro il 31 marzo di ogni anno, redigere il DPS;
 - Fare menzione dell'avvenuta redazione del DPS e/o del suo aggiornamento annuale nella lettera accompagnatoria del bilancio di esercizio (se dovuta);
 - Aggiornare (semestrale per il trattamento di dati sensibili) i software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a prevenirne i difetti (art. 17, Allegato B);
 - Programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento;
 - Effettuare una verifica ispettiva interna per verificare la corretta gestione dei dati.

10. Monitoraggi e miglioramento

Annualmente devono essere condotte azioni di monitoraggio allo scopo di verificare se:

- gli adempimenti previsti dal D.lgs 196/2003 ed allegati sono applicati correttamente;
- si rilevano necessità di modificare le attività allo scopo di migliorare e rendere più efficiente la gestione , la sicurezza e la protezione dei dati personali. Lo strumento utilizzato per il monitoraggio periodico è la conduzione di verifiche ispettive interne.

Ogni Verifica ispettiva viene effettuata da un Valutatore incaricato dal Titolare mediante interviste la personale, esami di documenti, osservazioni delle attività e delle condizioni nelle aree interessate, misure ecc. Quando possibile le informazioni acquisite vengono verificate ricorrendo a fonti indipendenti quali osservazioni alternative, controlli incrociati, ulteriori registrazioni in modo da ottenere così l'evidenza oggettiva di quanto osservato. Nella conduzione delle Verifiche ispettive, il Valutatore si avvale di una o più "liste di riscontro" Sostanzialmente una lista di riscontro é costituita da un elenco di domande connesse con la documentazione relativa ai processi/funzioni/aree prese in esame. A fianco delle singole domande vengono previsti degli spazi per segnalare, durante l'indagine,

- il punteggio da assegnare ad ogni domanda,
- i documenti esaminati/le persone intervistate,
- le non conformità riscontrate,
- i provvedimenti da adottare per la risoluzione delle non conformità evidenziate,
- i tempi e le responsabilità connesse con la risoluzione delle non conformità;
- la chiusura (esito dei provvedimenti adottati).

I risultati delle Verifiche Ispettive effettuate sono analizzati ed esaminati dal Titolare del trattamento per:

- valutare eventuali carenze nell'applicazione di quanto stabilito,
- valutare eventuali azioni correttive o preventive da intraprendere.

11. Formazione

Apposita formazione in materia di privacy, gestione dati personali e sicurezza delle informazioni deve essere prevista per:

- i neo assunti
- i nuovi collaboratori
- almeno annualmente a tutto il personale.

La formazione effettuata viene registrata secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.

ALLEGATI

ALLEGATO A

“Checklist su Informativa privacy”

Informativa ex art. 13 TU D.lgs. 196/2003	Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR (applicabile dal 25 maggio 2018)
<p>1. Nella attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali? L'informativa è un <u>obbligo generale</u> che va adempiuto <u>prima</u> o al massimo <u>al momento di dare avvio alla raccolta</u> per il trattamento di dati personali.</p> <p>Occorre ricordare che l'obbligo non scatta:</p> <ul style="list-style-type: none">• quando il trattamento concerne dati che non sono personali bensì anonimi (es., dati aggregati o statistici);• quando il trattamento riguarda i dati di enti / persone giuridiche: la normativa a protezione dei dati personali non concerne le informazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche (nondimeno l'attenzione deve essere focalizzata sulla circostanza che, quasi sempre, il trattamento di dati dell'ente/persona giuridica include inevitabilmente quello di dati riconducibili alle persone fisiche che vi operano/lavorano).	<p>Nella attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali? Vale integralmente quanto riportato/considerato sull'argomento nell'omologo riquadro per il TU.</p>

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

<p>2. Nella attività da iniziare è previsto l'obbligo dell'informativa? Non deve prestare l'informativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la persona fisica che effettui il <u>trattamento dei dati per fini esclusivamente personali e i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica ovvero alla diffusione</u>; • il titolare che riceva un <i>curriculum vitae</i> spontaneamente trasmesso dall'interessato, almeno fino al momento del primo contatto successivo con interessato, quando sarà da rendere una informativa breve contenente almeno l'indicazione: 1) della finalità del trattamento; 2) dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione – se prevista – dei medesimi; 3) gli estremi identificativi del titolare ovvero del responsabile per il riscontro all'interessato, se nominato. 	<p>Nella attività da iniziare è previsto l'obbligo dell'informativa? Non è tenuta a prestare l'informativa la persona fisica che effettui il <u>trattamento dei dati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico</u>.</p>
<p>3. Ha il titolare reso in precedenza una informativa per attività simile? Per stabilire se si è di fronte ad una attività simile se non identica, bisogna fare precipuo riferimento alla finalità del trattamento. In ogni caso, l'eventuale nuova informativa potrà non comprendere gli elementi già noti all'interessato.</p>	<p>L'interessato dispone già delle informazioni? In questo caso l'informativa non è dovuta.</p>
<p>4. I dati sono raccolti presso l'interessato o presso un terzo? Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l'informativa è data all'interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel momento in cui i dati sono registrati; • (quando è prevista la loro comunicazione) al momento della prima comunicazione. <p>L'informativa deve comprendere, oltre alle informazioni richieste in generale, anche l'indicazione delle categorie di dati trattati (solo dati personali comuni o anche dati sensibili e/o giudiziari).</p>	<p>I dati sono raccolti presso l'interessato o presso un terzo? Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l'informativa è data all'interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro un termine “ragionevole” e comunque entro 1 mese; • (quando è prevista la loro comunicazione) non oltre la prima comunicazione all'interessato o ad altro destinatario. <p>L'informativa deve essere completa dei contenuti prescritti in via generale, con le seguenti aggiunte/differenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione delle categorie dei dati personali oggetto del trattamento; • l'indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali (che può essere

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

	<p>anche fonte accessibile al pubblico);</p> <ul style="list-style-type: none"> • si omette l'informazione circa la natura obbligatoria o meno della comunicazione di dati personali, perché nella fattispecie i dati non sono raccolti presso l'interessato.
<p>5. (Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l'interessato?</p> <p>Il TU individua tre fattispecie nelle quali il titolare non è tenuto a informare l'interessato, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento è da eseguire in base ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero in base ad una norma comunitaria; • i dati sono da trattare ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ovvero per far valere/difendere un diritto in sede giudiziaria; • l'informativa all'interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, sempre per il Garante, impossibile. 	<p>(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l'interessato?</p> <p>Il GDPR individua le fattispecie in cui il titolare non è tenuto a informare l'interessato, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interessato dispone già delle informazioni; • comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; • l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare; • i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

<p>6. L'informativa è da rendere in forma scritta o orale?</p> <p>Sono forme parimenti ammesse dalla legge ma è chiaro che una informativa scritta (riportata su supporto cartaceo/digitale e inviata/consegnata al destinatario con evidenza della ricezione da parte del medesimo) costituisce <u>prova obiettiva dell'assolvimento dell'obbligo da parte del titolare.</u></p>	<p>Quali requisiti di forma sono stabiliti per l'informativa?</p> <p>L'informativa deve essere resa in forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concisa • trasparente • intelligibile • facilmente accessibile • <u>con un linguaggio semplice e chiaro</u> (in particolare per il caso di minori). <p>L'informativa deve essere resa per iscritto o con altri mezzi (anche elettronici, come per es., la posta elettronica). Ove richiesto dall'interessato, l'informativa è da rendere oralmente (purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato).</p> <p>Come segnalato per il TU, anche qui può essere opportuno che il titolare si procuri e conservi una</p>
--	--

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

	evidenza del rilascio dell'informativa.
<p>7. Quale è/quali sono la/le finalità del trattamento?</p> <p>Si tratta di una domanda-chiave per la corretta redazione dell'informativa, per rispondere alla quale occorre effettuare una analisi preventiva, di tipo squisitamente logico. Può riscontrarsi in tal modo come all'interno di una presunta unica finalità ve ne siano, in realtà, più di una.</p> <p>Occorre pertanto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>a ciascuna finalità del trattamento siano correlate tutte le informazioni imposte dall'art. 13</u> (è un po' come se, nel caso di finalità plurime, si redigessero altrettante informative in un unico contesto documentale);• l'interessato (il soggetto, cioè, cui i dati si riferiscono) sia messo in condizione di scegliere liberamente, per es., di prestare il consenso al primo trattamento e non al secondo (<u>libertà del consenso</u>).	<p>Quale è/quali sono la/le finalità del trattamento?</p> <p>Vale integralmente quanto riportato/considerato nell'omologo riquadro per il TU.</p>
<p>8. Quali sono le modalità del trattamento?</p> <p>La domanda è riferita soprattutto alle cautele/misure di sicurezza adottate al fine di eseguire il trattamento nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. E' sufficiente che l'informativa rechi una descrizione di sintesi, senza cioè entrare in dettagli che potrebbero renderla oltremodo lunga, faticosa e incomprensibile.</p>	<p>L'informativa ai sensi del GDPR non è chiamata a informare specificamente sull'argomento.</p>

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

<p>9. La base giuridica del trattamento è richiesta dal GDPR mentre non è direttamente richiamata dal TU. La ricognizione di cui al successivo punto 11 fornisce in ogni caso una informazione al proposito.</p>	<p>Qual è la base giuridica del trattamento? Per base giuridica del trattamento si può intendere la fonte/origine/justificazione del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in una norma di legge • nell'adempimento di un contratto • nella soddisfazione di una richiesta dell'interessato. <p>Nel caso di sussistenza di un obbligo legale o contrattuale, può essere opportuno fornire indicazioni più precise.</p>
---	---

<p>10. Nel TU non si fa riferimento al legittimo interesse del titolare o di terzi di cui al GDPR. Dal punto di vista sostanziale, la relativa informazione può dirsi compresa nell'ambito delle finalità del trattamento.</p>	<p>Il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi? Quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (es., trattamento finalizzato a prevenire delitti, ecc.) - a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se <u>l'interessato è un minore - , è necessario che il titolare espliciti detto interesse.</u></p>
<p>11. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? Il conferimento dei dati può essere dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un obbligo di legge • ad un obbligo contrattuale • ad una richiesta dell'interessato. <p>Da ciò si desume la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.</p>	<p>L'interessato è obbligato a fornire i dati? L'informativa deve precisare se l'interessato possa o meno rifiutare di fornire i dati e quali siano le conseguenze dell'eventuale rifiuto.</p>
<p>12. Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell'interessato? Questa informazione consegue logicamente al contenuto di quella di cui al precedente punto. Ciò comporta la distinzione tra i casi in cui, essendo implicato/a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un obbligo di legge, il rifiuto di fornire i dati impedisca l'assolvimento dell'obbligo ed esponga eventualmente l'interessato anche a sanzioni contemplate dall'ordinamento giuridico • un obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire i dati precluda l'esecuzione del contratto 	<p>Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell'interessato? Vedasi punto precedente. Dal punto di vista logico-giuridico valgono le considerazioni svolte nell'omologo riquadro per il TU.</p>

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

<p>ed esponga l'interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale</p> <ul style="list-style-type: none">• una richiesta dell'interessato, questi semplicemente non riceva la prestazione richiesta	
<p>13. A quali soggetti saranno comunicati i dati raccolti?</p> <p>Anche questo è un quesito fondamentale per l'informativa. Impone di prefigurare <i>a priori</i> il <u>flusso delle informazioni dal titolare verso l'esterno</u>. Si presti attenzione al fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• deve trattarsi di un flusso informativo coerente con la finalità del trattamento (ad es., se i dati sono raccolti per finalità di esecuzione di un rapporto di lavoro, non è lecito che i dati siano comunicati ad una società che si occupa di web-marketing);• ad ogni finalità del trattamento si associa un elenco di soggetti a cui i dati dovranno/potranno essere comunicati. <p>Al fine di rendere il contenuto dell'informativa insensibile alle variazioni contingenti, è suggerita l'indicazione non già delle persone fisiche/giuridiche, bensì della categoria (es., non "il rag. Mario Rossi" bensì il "ragioniere/dottore commercialista") come la legge stessa consente.</p> <p><u>Oltre alla comunicazione di dati a terzi, l'interessato deve altresì essere informato dell'eventuale diffusione di detti dati</u>, ove prevista e coerente con le finalità del trattamento (la diffusione non potrà mai concernere dati idonei a rivelare lo stato di salute).</p> <p>Lo scopo di questo requisito particolarmente importante dell'informativa è:</p> <ul style="list-style-type: none">• rendere edotto l'interessato della destinazione dei dati a sé riferiti;• metterlo in condizione di esercitare pienamente i diritti di controllo sull'utilizzo dei dati.	<p>Chi sono i destinatari (o le eventuali categorie di destinatari) dei dati</p> <p>E' requisito analogo a quello già previsto nell'informativa ex art. 13 TU. Anche qui la finalità della norma è rendere consapevole l'interessato della destinazione dei dati a sé riferiti e permettergli l'esercizio dei vari diritti connessi al trattamento.</p> <p>Valgono dunque tutte le ulteriori considerazioni svolte nell'omologo riquadro per il TU.</p>

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

<p>14. L'informazione sull'eventuale trasferimento dei dati extra-UE / ad organizzazioni internazionali – specificamente richiesta dal GDPR - <i>Li. Bo S.r.l. Privacy: Gestione e protezione Dati Personali</i> - è da inserire, almeno, come indicazione dei destinatari dei dati, all'interno di quanto previsto al punto precedente. Nel TU è del resto presente una disciplina del trasferimento dei dati in Paesi extra-UE, in adempimento della quale può essere necessario il consenso stesso dell'interessato (che ovviamente presuppone una idonea informativa).</p>	<p>E' previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali? In caso affermativo, l'informativa deve chiarire all'interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche; • in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l'indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.
<p>15. Non è richiesta dal TU una informazione concernente il tempo o periodo di conservazione dei dati.</p>	<p>Qual è il periodo di conservazione dei dati? Si tratta di una informazione non sempre agevole. Implica una <u>capillare autoanalisi dell'organizzazione del titolare</u>, che deve preventivamente definire il tempo di <u>conservazione dei dati</u>, ovviamente, in relazione alla finalità del trattamento. E' evidente che un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato. Se l'indicazione di tale periodo non è possibile, si debbono perlomeno esplicitare i criteri per determinarlo.</p>
<p>16. L'interessato è informato dei diritti di cui all'art. 7? L'informativa deve contenere una pur succinta informazione dove si riepilogano i diritti dell'interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile; l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; • di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 	<p>L'interessato è informato dei suoi diritti? L'interessato ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • alla portabilità dei dati; • di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

<p>ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p>	<p>connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
<p>17. L'informazione su un eventuale processo automatizzato (ivi inclusa la <u>profilazione</u>) – per quanto non specificamente richiesta dal TU – può ritenersi compresa nella esplicitazione delle <u>finalità</u> e delle <u>modalità del trattamento</u>.</p>	<p>Il trattamento contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione?</p> <p>Il titolare è tenuto a informare l'interessato dell'eventuale esistenza di un <u>processo decisionale automatizzato</u>, ivi inclusa la profilazione, intesa dal GDPR come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.</p>
<p>18. Chi è titolare del trattamento? deve contenere il nome e cognome o la ragione sociale/denominazione del titolare, con i necessari riferimenti per i contatti (sede legale, numero di telefono, indirizzo mail, ecc.).</p>	<p>Chi è titolare del trattamento? Valgono qui considerazioni analoghe a quelle dell'omologo riquadro per il TU. L'art. 13 GDPR impone la esplicitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'identità del titolare (nome e cognome /ragione sociale/denominazione, domicilio/sede, ecc.); • dei dati di contatto (telefono, e mail, ecc.).
<p>19. E' nominato un responsabile del trattamento? La nomina di un responsabile del trattamento è facoltativa. Il titolare vi ricorre, al fine di indicarla nell'informativa, quando vuole procurare agli interessati un interlocutore dedicato, presso cui essi possano esercitare i diritti di cui all'art. 7 ed ottenere il c.d 'riscontro'. Il responsabile può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una persona fisica (come sovente accade) • un organismo interno o anche un 	<p>E' nominato un responsabile della protezione dei dati? L'informativa deve contenere in tal caso (anche) i dati di contatto del detto responsabile (sempre se nominato).</p>

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

<p>ente/persona giuridica. Per conseguenza, i dati identificativi del responsabile e quelli di contatto con il medesimo – ove nominato – debbono figurare nell'informativa.</p>	
---	--

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

ALLEGATO B

“Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali per clienti/fornitori”

Gent.mo cliente/fornitore

Con il Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, Li.Bo srl con sede legale in C.da Case Rosse snc – 85059 Viggiano (Pz) (di seguito definita “società”) in qualità di **Titolare del trattamento**, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Il legale rappresentante del titolare del trattamento è: Bocca Carlo Francesco Renato, Amministratore Unico e legale rappresentante della Li.Bo s.r.l..

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività della società e secondo le seguenti finalità. Qualora il titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, esso fornirà previamente all’interessato ogni informazione necessaria e provvederà a richiederne il consenso ove previsto.

⊙ l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi; le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto; la gestione dei rapporti con il Fornitore per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso; adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

⊙ invio via e-mail, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi del Titolare.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Di seguito alcune informazioni essenziali.

- La raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento
- Il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti
- La memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento
- Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali senza consenso
- Non sono effettuati la vendita o l’affitto di dati personali

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari a cui la società debba attenersi (es. normativa di carattere contabile e fiscale, ecc). E' previsto che sia effettuata una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste.

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO - OBBLIGATORIO/NON OBBLIGATORIO

Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che la società deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell'interessato sulla base del rapporto (o contratto) in essere, nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l'impossibilità per l'organizzazione di dar corso al rapporto in essere.

Le finalità per le quali è **obbligatorio** il conferimento dei dati sono contrassegnate con il simbolo seguente: ☉

Il consenso non è obbligatorio per tutte le altre finalità e, quandanche conferito, può essere revocato in qualunque momento da parte dell'interessato.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono trattati per le sopra esplicitate finalità oltre che sulla base del consenso, anche al fine di ottemperare ad un obbligo contrattuale/precontrattuale, legale, normativo, regolamentare, nonché a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. I riferimenti normativi espliciti aggiornati al loro ultimo stato di revisione che prevedono gli obblighi o gli adempimenti in base ai quali potrebbe essere eventualmente effettuato il trattamento dei dati sono disponibili e consultabili presso il Titolare del Trattamento e in ogni caso sono parte del vigente diritto dell'Unione nonché dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI

I dati personali raccolti dall'organizzazione potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti. Per tutte le finalità sopra citate la comunicazione dei dati deriva anche da un obbligo legale, contrattuale oppure è un requisito necessario per la conclusione di un contratto. In mancanza delle comunicazioni suddette il rapporto/contratto potrebbe non essere compiutamente adempiuto. I

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

dati potranno essere inoltre eventualmente trasferiti anche in paesi esteri, previa valutazione dell'adeguatezza, nel caso di fornitore estero o rapporto con cliente estero.

- Soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento o dalla normativa nazionale e comunitaria nonché, per l'esecuzione degli obblighi contrattuali o precontrattuali
- Clienti per le attività legate al rapporto in essere con la società e per il supporto fornito nello svolgimento del servizio e /o fornitura del prodotto
- Istituti di Credito, Compagnie di Assicurazione ed enti di simil genere per l'esecuzione degli obblighi contrattuali o precontrattuali
- Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli interessati
- Consulenti legali, contabili al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici relativi alla posizione contrattuale in essere e studi esterni specializzati nella gestione di aspetti di carattere contabile e fiscale
- Consulenti e professionisti (tecnici, progettisti, etc) o società che collaborano con la società al fine di erogare il servizio richiesto o vendere il prodotto acquistato (es. trasportatori, cooperative, società collegate, casa madre, etc)
- Società collegate per finalità connesse ai rapporti intercorrenti con la società
- Pubbliche amministrazioni ed enti tra i cui compiti rientrano quelli della tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro
- A tutti i soggetti eventuali destinatari delle campagne di comunicazione della società (solo per la finalità n.2)

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 rivolgendosi a _____ presso Li.Bo Srl mediante i seguenti recapiti: infolibo@pec.it – Tel. 0975-352676 – C.da Case Rosse snc – 85059 Viggiano (Pz) Italia. Per garantire il corretto esercizio dei diritti, l'interessato dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. La società si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l'eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati che riguardano l'interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'interessato inoltre può proporre reclamo all'autorità di controllo, nonché revocare il consenso prestato. In caso di violazione dei dati personali subite dall'organizzazione il titolare procederà alla notificazione della violazione all'autorità di controllo competente entro 72 ore dall'accadimento e comunicherà altresì l'evento anche all'interessato, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa.

DIRITTO DI OTTENERE INDICAZIONE DI

- origine dei dati personali
- categorie di dati trattati
- finalità e modalità del trattamento
- periodo di conservazione
- logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

- estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
- soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati anche in Paesi Terzi
- esistenza del processo di profilazione

- DIRITTO DI OTTENERE

- conferma dell'esistenza o meno di loro dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in forma intelligibile
- aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati e limitazione
- cancellazione (diritto all'oblio), trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli per cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati)
- attestazione che le operazioni di cui ai punti sopra sono state portate a conoscenza anche di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato dall'organizzazione
- portabilità dei dati (trasmissione diretta da un titolare ad un altro)
- copia dei dati oggetto di trattamento

- DIRITTO DI OPPORSI

- al trattamento dei dati personali che riguardano l'interessato compresa la profilazione per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
- al trattamento di dati personali che riguardano l'interessato a fini di: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali
- al trattamento di dati trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici salvo in caso di interesse pubblico nel trattamento

Li.Bo S.r.l.

**Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016**

**INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI PER CLIENTI / FORNITORI**

RAGIONE SOCIALE E COGNOME

INDIRIZZO

.....

Premesso che, come definito nell'informativa della Società fornitrice/il sottoscritto dichiara espressamente di aver ricevuto e letto, che l'esecuzione del rapporto/contratto in essere con Li.Bo srl può comportare la necessità di trattare dei dati (anche di persone fisiche legate alla società fornitrice) e nella consapevolezza che, in mancanza del conferimento di tali dati (e in mancanza delle comunicazioni correlate) il rapporto/contratto potrebbe non essere compiutamente esercitato, la società fornitrice/il sottoscritto esprime liberamente il consenso nella modalità sotto indicata.

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

FINALITA' PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONSENSO

⊙ l'adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi; le operazioni strettamente connesse e strumentali all'avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto; la gestione dei rapporti con il Fornitore per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso; adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

⊙ invio via e-mail, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi del Titolare.

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

FIRMA

DATA.....

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

ALLEGATO C

“Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali per dipendenti”

Spett.le Sig./Sig.ra [dipendente]

li gg/mm/aa

OGGETTO: informativa ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016

Premessa

Ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 la Società **Li.Bo s.r.l.** in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirVi specifiche informazioni relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei vostri dati, ai soggetti cui possono essere comunicati e dei diritti di cui gode l'interessato in relazione alla gestione dei dati personali e dei suoi familiari. Rientrano tra tali dati, ad esempio, i dati anagrafici, gli indirizzi, recapiti telefonici, i suoi dati bancari, la composizione del suo nucleo familiare.

I Dati personali che raccogliamo.

In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà acquisire e trattare dati personali che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei a rilevare ad esempio:

- a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
- b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);

Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai suoi familiari (ad esempio ai fini della concessione di benefici nei casi previsti dalla legge).

Nella tabella sottostante sono specificati in modo analitico i dati che l'Azienda raccoglie, indicando anche se si riferiscono a Lei o ai suoi familiari.

Tipo di dati		
	Suoi personali	Relativi ai Suoi familiari
Anagrafiche generali		
Retribuzioni, compensi, paghe		
Mansioni, ruoli, incarichi, esperienze lavorative		
Presenze, Permessi, ferie,		
Dati di natura valutativa		
Archivi immagini		
Video, filmati		
Hobbies, interessi		
Composizione del nucleo familiare		
Altro:		

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

Origine razziale, etnica		
Convinzioni religiose, filosofiche		
Convinzioni politiche o sindacali		
Stato di salute o malattia		
Vita sessuale		
Altro:		
Dati idonei a rivelare al qualità di imputato o indagato;		
Altro:		

Finalità del trattamento: per cosa sono utilizzati i suoi dati personali

I dati personali che raccogliamo verranno trattati per le seguenti finalità:

Per poter instaurare e gestire rapporti di lavoro, a qualunque titolo (incluso part-time, a tempo determinato, consulenza), a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione.

Per la tenuta della contabilità, corresponsione stipendi, assegni, premi ed altri emolumenti

Per poter adempiere a specifici compiti previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, contratti collettivi in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica

Per far valere o difendere, in sede giudiziaria e/o amministrativa, un legittimo diritto, anche da parte di un terzo

Per adempiere ad obblighi derivanti da assicurazioni per copertura dei rischi connessi con la responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza del lavoro, malattie professionali, danni cagionati a terzi nell'esercizio delle attività lavorative o professionali

Per la gestione di specifiche attività connesse con l'attività lavorativa da Lei svolta (corsi di formazione ed aggiornamento etc..)

Altro (specificare): _____

I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte dell'Azienda. Per le finalità sopra espresse è necessario il suo consenso espresso (e quello dei suoi familiari), in quanto il trattamento dei dati riguarda anche dati di natura sensibile e/o giudiziaria.

Modalità di trattamento: come sono trattati i suoi dati personali

I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l'ausilio di strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del e potranno essere conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso.

Natura del Conferimento e conseguenze di eventuali rifiuti

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro

Ambito di comunicazione e diffusione – chi può accedere ai suoi dati personali

Possono venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di incaricati e/o Responsabili del trattamento, il nostro personale dipendente (ed eventuali collaboratori), esclusivamente in relazione alle mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse. Potranno inoltre venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di Responsabili esterni, alcune specifiche categorie di soggetti esterni alla nostra azienda, sempre per finalità connesse con l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro in essere. Rientrano tra queste categorie, ad esempio:

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

studi di commercialisti, centri elaborazioni dati amministrativi e contabili in relazione alla tenuta delle scritture societarie, tenuta di bilanci, elaborazioni contabili, etc..

- istituti di credito, istituti finanziari per la gestione dei pagamenti e retribuzioni,
- società di manutenzione hardware e software, in relazioni alle necessarie manutenzioni, miglioramenti etc delle nostre infrastrutture,
- professionisti, consulenti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda.

I vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati a:

- Enti pubblici (INPS, INAIL, ISPELS, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, strutture sanitarie per le visite fiscali...) per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti etc (d.lgs 81/2008)

enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali obbligatori, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro

- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari (ex. Guardia di Finanza, forze di Polizia, autorità di controllo, autorità locali di pubblica sicurezza etc)

Non è prevista nessuna forma di diffusione dei vostri dati (portare a conoscenza i vostri dati ad un numero indefinito di soggetti)

I suoi Diritti

Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679 del 2016 di cui viene allegata copia.

Titolare del trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al punto precedente è: Li.Bo S.r.l.
Pec: infolibo@pec.it - Tel. 0975-352676 - C.da Case Rosse snc - 85059 Viggiano (Pz) Italia.

La preghiamo di volerci restituire copia della presente firmata.

Il Titolare del trattamento dei dati _____

Il/la sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi del regolamento UE del 2016, ed esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Firma per consenso del diretto interessato: _____

Firma per consenso dei familiari (quando necessario):

COGNOME

NOME

REL. DI PARENTELA

FIRMA

Si allega: ESTRATTO del Regolamento UE 679 del 2016
Articolo 15

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richiede il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

ALLEGATO D

**DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
(GDPR)**

In data _____ in _____ tra

trattamento _____ nella _____ sua _____ quale titolare del
qualità _____ di

_____ e

quale soggetto nominato responsabile del trattamento nella sua qualità di

Individuati come tali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, più avanti sintetizzato come regolamento

PREMESSO CHE

1. Il soggetto sopra indicato come titolare svolge una attività che comporta il
trattamento _____ di _____ dati _____ personali _____ e _____ precisamente

2. Il soggetto sopra indicato come titolare del trattamento ha ritenuto applicabile il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

3. Il medesimo, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ha ritenuto di valutare i rischi e,

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

di conseguenza, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene e sarà costantemente effettuato uniformandosi al regolamento sopra citato. Al riguardo da atto di quanto segue.

4. Le relative soluzioni tecniche ed organizzative richiedono una costante monitoraggio anche mediante riesami e periodici aggiornamenti.

5. Tali misure devono tenere conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso.

6. Il titolare del trattamento sa di essere tenuto anche a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione.

7. Il titolare del trattamento è altresì consapevole di dovere anche integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed adeguato trattamento dei dati personali.

8. Il titolare del trattamento è consapevole di essere tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

9. Tale obblighi valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità.

10. Dette misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

11. Il titolare del trattamento è al corrente della possibilità che un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 possa essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 del regolamento.

Pertanto

SI CONVIENE EI SI STIPULA QUANTO SEGUE

12. La durata del presente contratto è stabilita fino al 31 dicembre dell'anno corrente e si rinnova tacitamente da anno in anno per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre fino a disdetta da inviare con raccomandata con un anticipo di almeno due mesi. È sempre ammessa la risoluzione concordata o programmata tra le parti.

13. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

14. Per regolamento si intende il "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016".

15. Per responsabile del trattamento si intende il soggetto sopra indicato come tale. Detto responsabile viene nominato con la sottoscrizione del presente atto la cui carica il medesimo validamente accettata agli effetti del regolamento.

16. Per titolare del trattamento è da intendersi, agli effetti del regolamento, il soggetto indicato come tale dal presente atto.

Il titolare del trattamento dichiara che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse,

Li.Bo S.r.l

**Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016**

a seconda dell'urgenza e delle necessità, ai seguenti riferimenti: - 1° telefono N. _____, 2° telefono N. _____ email _____

_____ ovvero ai recapiti di sede - infolibo@pec.it – Tel. 0975-352676 – C.da Case Rosse snc – 85059 Viggiano (Pz) Italia.

Il responsabile del trattamento dichiara che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, ai seguenti riferimenti: - 1° telefono N. _____, 2° telefono N. _____ email _____

_____ ovvero ai recapiti di sede infolibo@pec.it – Tel. 0975-352676 – C.da Case Rosse snc – 85059 Viggiano (Pz) Italia.

17. Il responsabile del trattamento si obbliga, eventualmente integrando il presente accordo con scrittura integrativa a parte, a fornire il servizio di

al prezzo di _____ da corrispondere con cadenza _____.

18. Il soggetto indicato come responsabile del trattamento dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica.

19. Le parti dichiarano che l'incarico conferito comporta un trattamento di dati personali da svolgere da parte del responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento.

20. Il responsabile del trattamento si dichiara in possesso e comunque disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

21. Il responsabile del trattamento si impegna a non ricorrere ad un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

22. La materia disciplinata dal presente contratto consiste in

_____ la cui natura è di tipo _____

_____ la stessa dovrà avere una durata del trattamento limitata al minimo necessario all'ottenimento dello scopo prefisso e quindi si rende necessario concordare che

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

23. Le parti dichiarano che la finalità del trattamento è

_____ che la tipologia dei dati personali da trattare consiste in

_____ e che le categorie degli interessati sono _____

_____ i quali hanno diritto di esercitare quanto previsto dalla disciplina sulla privacy

_____ in conformità di quanto previsto dal regolamento, dalle vigenti disposizioni aventi valore di legge e dagli specifici accordi e limitazioni che ciascuno possa avere legittimamente posto o porrà in essere nel corso od anche successivamente al rapporto. In particolare si specifica che

Il responsabile del trattamento si impegna ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

24. Il responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento.

25. Il responsabile del trattamento in tal caso è tenuto ad informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

26. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

27. Il responsabile del trattamento assicura che procederà alla pseudonimizzazione ed alla cifratura dei dati personali, ovvero, se non necessario, che non vi si procede per i seguenti motivi: -

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

28. Il responsabile del trattamento garantisce di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, con le seguenti specifiche

29. Il responsabile del trattamento dichiara di avere e di mantenere costantemente la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico con le seguenti specifiche _____

30. Il responsabile del trattamento garantisce la costanza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati con le seguenti specifiche

31. Il responsabile del trattamento si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'art.10 32 ed a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art.10 28 del regolamento.

32. Il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento. Tale obbligo di assistenza riguarda anche la garanzia del rispetto, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento. Il tutto tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. Per tale obblighi di assistenza si terrà conto della natura del trattamento.

33. E' facoltà del titolare del trattamento ottenere in qualunque momento la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento con cancellazione totale di tutte le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri prevedano la conservazione dei dati (in tal caso dovranno essere definiti tutti i rapporti contrattuali ed economici che non ne rendano più necessarie possibili produzioni in giudizio).

34. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed

inoltre consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Dette attività sono così disciplinate: -

35. Nel caso in cui il responsabile del trattamento ritenga che, a suo avviso, una delle istruzioni violi il regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'unione (riguardo al trattamento dei dati personali), ne informa immediatamente il responsabile del trattamento laddove previsto e nominato (DPO - data Protection Officer – art. lo 37 del regolamento).

36. Nel caso in cui sorga la necessità che il responsabile del trattamento debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento principale. Quest'ultimo è tenuto a prevedere da parte del responsabile del trattamento che lo supporterà, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e del regolamento.

37. Qualora l'altro o gli altri responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva sempre, nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei responsabili dell'intera filiera dei responsabili del o dei trattamenti.

38. Ne caso in cui il responsabile del trattamento aderisca ad un codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 del regolamento, tale adesione può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti per essere esonerato da alcuni degli obblighi di cui al presente accordo riconducibili ai paragrafi 1 e 4 dell'art.lo 28 del regolamento.

39. Qualunque rapporto fondante la base giuridica di cui al presente accordo potrà basarsi anche su clausole contrattuali tipo secondo quanto previsto ai paragrafi 7 ed 8 dell'art.lo 28 del regolamento anche nel caso in cui siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli art.li 42 e 43 del regolamento.

40. Le parti si dichiarano consapevoli del fatto che la Commissione Europea può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art.lo 28 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del regolamento ed anche che un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del predetto art.lo 28 in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del regolamento.

41. Le parti si dichiarano altresì consapevoli della circostanza che ogni contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del predetto articolo 28 del regolamento deve essere stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

42. Le parti si dichiarano consapevoli della circostanza che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del regolamento, se un responsabile del trattamento viola il regolamento

Li.Bo S.r.l
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

medesimo, determinando le finalità ed i mezzi del trattamento, è considerato titolare del trattamento in questione.

43. Il titolare ed il responsabile del trattamento e, ove specificamente incaricato, il loro rappresentante, sono tenuti a cooperare, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

44. Le parti si impegnano ad operare tenendo costantemente conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

45. Al fine di ridurre e mantenere per quanto più possibile al minimo, i rischi ed i pericoli derivanti dal trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento si impegnano ad adoperarsi e cooperare per mettere in atto le misure tecniche e organizzative più adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo a ridurre il rischio quanto più concretamente possibile in ragione delle rispettive possibilità. Tale riduzione del rischio, deve prendere in costante considerazione e comprendere, tra le altre possibilità, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

46. Le parti contraenti, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si impegnano a tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso ai dati riguardo ad eventuali modalità accidentali o illegali relativamente ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

47. Le parti si dichiarano consapevoli del fatto che l'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 del regolamento.

48. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a far sì che, chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

49. In caso di violazione dei dati, tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, il responsabile del trattamento si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul titolare del trattamento a norma dell'art. 33 del regolamento. Di conseguenza si impegna a comunicare ogni circostanza e dato rilevante, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, al titolare del trattamento. Detta comunicazione deve essere notificata al titolare del trattamento e deve contenere:

- a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

- b) il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) l'indicazione o la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

50. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, il responsabile del trattamento si impegna a fornire le informazioni medesime, in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

51. Al fine di consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del regolamento, il responsabile del trattamento si impegna a favorire al massimo la possibilità da parte del titolare del trattamento di documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

52. Il responsabile del trattamento si impegna a designare sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogni qualvolta in cui:

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del regolamento.

53. Le parti dichiarano che in tal caso il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del regolamento.

54. Le parti si impegnano a pubblicare i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati ed a comunicarli, ove previsto, all'autorità di controllo.

55. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

56. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a sostenere il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 del regolamento fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché per mantenere la propria conoscenza specialistica.

57. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione delle funzioni che gli competono e che il

Li.Bo S.r.l.
Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016

responsabile della protezione dei dati non sia rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.

58. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati possa sempre riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

59. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che gli interessati possano sempre contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

60. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento assicurano che il responsabile della protezione dei dati si è impegnato al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

61. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati possa svolgere altri compiti e funzioni non diano adito a conflitto di interessi.

62. E' nella facoltà del responsabile del trattamento dei dati di avvalersi, per quanto oggetto del presente contratto, di un suo consulente per la sicurezza del trattamento dei dati. Consulenza il cui costo è posto a carico del titolare del trattamento.

63. E' fatto obbligo al responsabile del trattamento dei dati personali attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile della protezione dei dati e di rendersi disponibile per ogni campagna di sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

64. Se richiesto, il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento, a cooperare con l'autorità di controllo ed a fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

65. Il titolare del trattamento dichiara di avere preventivamente fornito al responsabile del trattamento dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti per il trattamento dei dati e, per quanto possibile ogni occasione di contatto, nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in materia di lavoro in relazione alla propria attività.

66. Entrambi i contraenti si obbligano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente accordo ed a informarsi reciprocamente, ove occorra, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

67. Nel caso in cui sorga l'esigenza di una cooperazione e coordinamento si impegnano ad elaborare anche un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia materialmente possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. In tal caso il relativo documento sarà allegato, anche successivamente, al presente contratto e sarà via via adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi.

68. Le parti si dichiarano consapevoli delle disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi e della circostanza che l'imprenditore

Li.Bo S.r.l.

*Privacy: Gestione e protezione Dati Personali
ai sensi del Reg. UE 679 del 2016*

committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) laddove previsto.

69. Le parti dichiarano che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono quelli di seguito specificati.

ULTERIORI COSTI INERENTI LA SICUREZZA DEI DATI E DEI RAPPORTI

70. In aggiunta a quanto previsto per il servizio prestato, gli oneri derivanti dal presente contratto per le attività poste a carico del responsabile del trattamento in relazione al regolamento sono forfettariamente predeterminati in € _____/_____ (€ _____) annui da rimborsare con quote anticipate a cadenza mensile decorrente sempre dal giorno corrispondente a quello di inizio del servizio fino al 31 dicembre in mese quota. Successivamente decorrono dal giorno 1 di ciascun mese.

71. Viene altresì determinato anche l'onere che il servizio comporta ai fini del necessario coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro connessa sia al servizio che all'attuazione del regolamento. Tale secondo onere economico accessorio viene predeterminato in € _____/_____ (€ _____) annui da corrispondere con quote anticipate a cadenza mensile decorrente sempre dal giorno corrispondente a quello di inizio del servizio fino al 31 dicembre in mese quota. Successivamente decorrono dal giorno 1 di ciascun mese.

72. Entrambi gli oneri suddetti costituiscono oneri di sicurezza quali elementi di essenziale validazione del presente accordo.

73. Circa il possibile rischio derivante da fattori pertinenti il presente contratto e di ogni relativo servizio le parti concordano che alle somme di cui sopra sarà aggiunto l'importo della polizza assicurativa che il responsabile del trattamento si impegna a stipulare entro i tempi tecnici necessari ad ottenerne un preventivo entro i seguenti parametri e limiti: -

ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELLE PARTI

Sottoscrivono

Il Responsabile del Trattamento dei dati

Il Titolare del Trattamento dei dati

